



ASSICURAZIONE CASA

(Luglio 2020)

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRESIVE DEL GLOSSARIO

Documento redatto secondo le linee guida del tavolo tecnico
Ania - Associazioni consumatori - Associazioni intermediari
per contratti semplici e chiari

INDICE

Indice

Sezione Glossario	pag. 03
▪ Glossario	pag. 03
▪ Glossario specifico per la sezione “Spese legali” garanzia Tutela su internet	pag. 06
Sezione Norme che regolano il contratto in generale	pag. 07
Sezione Incendio e altri danni	pag. 10
▪ Cosa assicuro	pag. 10
▪ Per iniziare	pag. 10
▪ Per completare	pag. 10
▪ Cosa non assicuro	pag. 12
▪ Come opera l'assicurazione	pag. 14
▪ Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e/o scoperti	pag. 15
Sezione Furto e rapina	pag. 18
▪ Cosa assicuro	pag. 18
▪ Cosa non assicuro	pag. 19
▪ Come opera l'assicurazione	pag. 19
▪ Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e/o scoperti	pag. 20
Sezione Danni arrecati ad altri	pag. 22
▪ Cosa assicuro	pag. 22
▪ Cosa non assicuro	pag. 24
▪ Come opera l'assicurazione	pag. 26
▪ Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e/o scoperti	pag. 26
Sezione Spese legali	pag. 27
▪ Cosa assicuro	pag. 27
▪ Cosa non assicuro	pag. 29
▪ Come opera l'assicurazione	pag. 31
▪ Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e/o scoperti	pag. 31
Sezione Un aiuto in caso di emergenza (24h/7)	pag. 33
▪ Cosa assicuro	pag. 33
▪ Cosa non assicuro	pag. 35
▪ Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e/o scoperti	pag. 35
Sezione Norme che regolano il sinistro	pag. 36
▪ Cosa fare in caso di sinistro incendio ed altri danni	pag. 36
▪ Cosa fare in caso di sinistro furto e rapina	pag. 39
▪ Cosa fare in caso di sinistro danni arrecati ad altri	pag. 41
▪ Cosa fare in caso di sinistro spese legali	pag. 42
▪ Cosa fare in caso di sinistro un aiuto in caso di emergenza (24h/7)	pag. 43
Articoli di legge	pag. 45

Glossario

Alle seguenti definizioni le *Parti* attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato, al fine di integrare e precisare le Condizioni di assicurazione, nelle quali tali termini sono riportati con iniziale in maiuscolo ed in corsivo:

Animale domestico: tutti gli animali che vivono stabilmente con l'uomo, il quale li nutre e li protegge. Non rientrano nella definizione di animali domestici gli animali:

- proibiti a norma di legge (D.M. 19/04/96);
- utilizzati nell'ambito di attività professionali o comunque retribuite.

Anno assicurativo: periodo continuativo di 12 mesi, il primo dei quali inizia alle ore 24.00 dalla data di decorrenza della *Polizza*.

Applicazione ING: programma informatico messo a disposizione da ING, che il *Contraente* installa e utilizza sul proprio dispositivo di tipo mobile (ad es. smartphone), di esclusiva disponibilità del *Contraente* e che permette allo stesso la conclusione dell'*Assicurazione*, nonché la fruizione di ulteriori funzionalità relative all'*Assicurazione* stessa.

Arbitrato: le *Parti*, di comune accordo, rinunciano al ricorso all'Autorità Giudiziaria ordinaria per risolvere controversie che riguardano l'interpretazione o l'esecuzione del contratto. Esso può essere rituale, quando la decisione degli arbitri (lodo) ha efficacia pari alla sentenza di un giudice, oppure irrituale quando gli arbitri regolano senza particolare formalità il rapporto controverso, e la loro decisione è vincolante solo tra le *Parti*.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'*Assicurazione*.

Assicurazione: il contratto di *Assicurazione*.

Assistenza Stragiudiziale: l'attività che viene svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza prima del ricorso al giudice e per evitarlo.

AXA: L'assicuratore: AXA Assicurazioni S.p.A, Corso Como, 17 20154 Milano.

AXA Assistance: Inter Partner Assistance S.A., Rappresentanza generale per l'Italia, con sede operativa in Via Carlo Pesenti, 121 -00156 Roma.

Bicicletta elettrica: biciclette a pedalata assistita con motore elettrico di potenza massima di 0,25 KW non soggette all'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile veicoli a motore.

Cane a rischio elevato di aggressività: cani, indipendentemente dalla razza di appartenenza, iscritti nel registro dei Servizi veterinari ai sensi dell'Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali pubblicata il 03/03/2009 e successive modifiche e integrazioni.

Cassaforte: contenitore concepito per la primaria funzione della custodia dei gioielli e dei valori, progettato e costruito con caratteristiche strutturali e meccanismi atti ad opporre una valida resistenza ai tentativi di manipolazione, effrazione e *Scasso*. La corazzatura della *Cassaforte* deve essere un complesso monolitico nel quale si integrano materiali ed accorgimenti difensivi; pareti e battente, di adeguato spessore, sono caratterizzati da un grado di sicurezza crescente in funzione dei tipi di attacco (meccanici o termici) cui devono opporsi. La chiusura deve essere affidata a catenacci ad espansione, rifermati da serrature di sicurezza (a chiave o a combinazione).

La *Cassaforte* deve avere peso minimo 200 kg. tranne per le casseforti a muro, nel quale è ricavato un dispositivo di ancoraggio tale che, dopo aver incassato e cementato il contenitore nel muro, non sia possibile estrarlo senza la demolizione dello stesso.

Casa: singola unità immobiliare, indicata nella *Polizza*, destinata a civile abitazione e a studio professionale privato se coesistente, comprese eventuali quote di *Fabbricato* di proprietà comune ed eventuali dipendenze ad esclusivo servizio della *Casa* stessa. La *Casa* può essere:

- **Appartamento**, complesso di stanze e servizi fra loro comunicanti facente parte di un *Fabbricato* costituito da più appartamenti tra loro adiacenti, sovrastanti o sottostanti, ma non comunicanti, ciascuno con proprio accesso all'interno del *Fabbricato* ma con accesso comune dall'esterno;
- **Villa**, complesso di stanze e servizi fra loro comunicanti con uno o più accessi dall'esterno, isolato da altri *Fabbricati*;
- **Villetta a schiera**, complesso di stanze e servizi fra loro comunicanti facenti parte di un *Fabbricato* costituito da più abitazioni adiacenti, sovrastanti o sottostanti, con accesso indipendente dall'esterno.

Casa abituale: la *Casa* dove l'*Assicurato* e l'eventuale *Nucleo familiare* dimorano in modo continuativo. (nell'*Applicazione ING* indicata come *Casa* in cui "abito regolarmente").

Casa saltuaria: la *Casa* dove l'*Assicurato* e il *Nucleo familiare* dimorano in modo non continuativo (nell'*Applicazione ING* indicata come *Casa* in cui "abito occasionalmente").

Centrale operativa: la *Centrale operativa* di Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia, Via Carlo Pesenti 121 - 00156 Roma, costituita da risorse umane ed attrezzature, in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno, che provvede a garantire il contatto telefonico con l'*Assicurato*, organizzare gli interventi sul posto ed erogare, con costi a proprio carico, le prestazioni di assistenza previste in *Polizza*.

Collaboratori: prestatori di lavoro addetti ai servizi domestici, comprese baby-sitter.

Contenuto: l'insieme delle Cose che si trovano nella *Casa* appartenenti alle seguenti categorie:

- a) **arredamento**, quali mobili in genere della *Casa* e quant'altro di mobile (non fisso al *Fabbricato*) inerente alla *Casa*, quadri e tappeti di valore singolo non superiore a 600 euro;
- b) **abbigliamento e oggetti di uso personale e domestico**, non inclusi nelle altre voci, attrezzature e beni professionali, archivio e documenti personali, opere di miglioria ed addizionali apportate alla *Casa* dall'*Assicurato* locatario;
- c) **oggetti particolari**, quali apparecchi fonici e televisivi (radio, televisori, videoregistratori, DVD, complessi stereofonici, registratori e simili), apparecchi ottici (macchine fotografiche, cineprese, videocamere, proiettori, binocoli, telescopi e simili), apparecchi elettronici (computer, stampanti, fax, apparecchi telefonici portatili, sistemi di prevenzione e allarme con le loro parti esterne e simili), nonché parabole e/o antenne TV singole, armi da fuoco, orologi in metallo non prezioso di valore singolo inferiore a 5.000 euro;
- d) **oggetti pregiati**, quali quadri e tappeti di valore singolo superiore a 600 euro, arazzi, sculture, **oggetti d'arte**, pellicce, oggetti e servizi di argenteria;
- e) **gioielli**, quali orologi in metallo non prezioso di valore singolo superiore a 5.000 euro, orologi di metallo prezioso, monete d'oro, oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, perle naturali e di coltura, pietre dure o artificiali montate in metallo prezioso, oggetti in corallo, raccolte e collezioni aventi valore artistico o collezionistico;
- f) **valori**, quali denaro, titoli di credito in genere ed ogni altra carta rappresentante un valore (quali a titolo esemplificativo buoni pasto, francobolli, marche da bollo, schede telefoniche);
- g) **Cose riposte nelle dipendenze**, arredamento, provviste di famiglia e quant'altro di inerente alla *Casa* od in uso all'*Assicurato* comprese attrezzature sportive, cicli e ciclomotori. **Sono esclusi oggetti pregiati, gioielli e valori, autoveicoli, motocicli, oggetti particolari di valore unitario superiore a 300 euro, cose che costituiscono oggetto di attività artigianale o commerciale;**
- h) **Oggetti portati temporaneamente in villeggiatura**, oggetti di cui ai punti precedenti portato nei locali occupati temporaneamente dall'*Assicurato* o dal suo *Nucleo familiare* durante il periodo di villeggiatura entro i confini del territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano, Svizzera e Stati dell'Unione Europea.

Contraente: il soggetto che stipula l'*Assicurazione*, nell'interesse proprio e/o di altri soggetti, titolare o contitolare di conto corrente bancario intrattenuto presso *ING*.

Cose: gli oggetti materiali e gli animali.

Danno extra-contrattuale: danno conseguente a fatto illecito: del derubato, del truffato, del diffamato o, tipicamente, i danni da incidenti stradali. Tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale.

Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Estorsione: costrizione verso la persona a fare od omettere qualcosa, mediante violenza o minaccia.

Fabbricato: intero edificio o parte di esso con strutture fuori terra ed eventuali opere di fondazione e/o interrate, escluso il terreno. Si intendono inclusi:

- a) impianti fissi al servizio del *Fabbricato* quali: impianti elettrici, telefonici (**esclusi apparecchi portatili**), videocitofonici, idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi e scale mobili, antenne centralizzate ed ogni altro impianto od installazione considerata fissa per natura e destinazione; sono considerati parte del *Contenuto* gli impianti di allarme, le parabole e/o antenne TV singole;
- b) recinzioni fisse e cancelli anche con comandi elettrici, *Fissi ed Infissi*, finestre, tappezzerie, tinteggiature, moquette, rivestimenti, pareti divisorie, controsoffittature, affreschi e statue non aventi valore artistico. **Sono esclusi parchi, giardini, alberi e strade private;**
- c) dipendenze (box, cantine, soffitte, centrale termica, piscine, giochi ed attrezzature sportive) comunque costruite purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti, anche se separate (articoli 817, 818 C.C.);
- d) pannelli solari e/o fotovoltaici.

Fissi ed infissi:

- **fissi:** quanto è stabilmente fissato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione (per esempio grondaie, pluviali, ringhiere...ecc.);
- **infissi:** serramenti in genere, manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle

costruzioni, nonché i telai dove sono fissati (per esempio porte, finestre, lucernari, tapparelle, persiane, gelosie, inferriate e serrande, ecc.).

Franchigia: l'importo a carico dell'Assicurato (espresso in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata). È dedotta dall'importo indennizzabile e, se in Polizza sono previsti limiti massimi di indennizzo, si procede alla liquidazione del danno applicando la *Franchigia* al danno stesso prima dei predetti limiti.

Furto: reato commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri così come disciplinato dagli articoli 624 e 624 bis Codice Penale.

Garanzia: insieme di eventi previsti nella *Polizza* che comportano il pagamento di un *Premio*.

Implosione: repentino cedimento di serbatoi e contenitori per carenza di pressione interna di fluidi.

Incendio: combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Indennizzo/Risarcimento: la somma dovuta da AXA in caso di *Sinistro*.

ING: ING Bank N.V. Milan Branch, con sede legale in Viale Fulvio Testi, 250 – 20126 Milano, intermediario assicurativo iscritto nell'Elenco annesso al Registro degli intermediari assicurativi tenuto da IVASS quale intermediario dell'Unione Europea con numero di registrazione UE00009218 (ai sensi dell'art. 38 reg. IVASS 40/2018) e meglio definito nell'Allegato 4 alla voce "Informazioni relative all'Intermediario per il quale il suddetto soggetto opera".

Inondazioni, alluvioni: fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini naturali od artificiali.

Lastre: lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro in genere, vetro antisfondamento e specchi, lastre in materia plastica rigida, facenti parte dell'arredamento o di elettrodomestici (**ad esclusione di televisori, computer, tablet e smartphone**) o pertinenti alle aperture, scale ed altri vani della *Casa*.

Manto esterno del tetto: la superficie esterna del *Tetto* in diretto contatto con gli agenti atmosferici.

Manutenzione ordinaria: sono considerati interventi di *Manutenzione ordinaria*, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento o sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

Manutenzione straordinaria: sono considerati interventi di manutenzione straordinaria, tutti gli interventi che non rientrano nella definizione di *Manutenzione ordinaria*, nonché in generale i lavori edili di ampliamento, sopraelevazione o demolizione di fabbricati, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.

Materiali incombustibili: si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Metallo prezioso: oro e platino.

Metri quadrati: la superficie interna della *Casa* (entro i muri che la delimitano) più un terzo della superficie dei balconi, box o garage, terrazze, cantine, mansarde non abitabili e di ogni altra dipendenza.

Nucleo familiare: l'insieme delle persone legate da vincolo di parentela, di affinità o di fatto con l'Assicurato e con lui stabilmente conviventi.

Pannelli solari e/o fotovoltaici: impianto costituito da pannelli solari termici per la produzione di acqua calda e/o pannelli a cellule fotovoltaiche per la produzione di energia elettrica, compresi gli inverter, contatori e relativi cavi di collegamento al servizio di impianti facenti parte della *Casa*.

Parti: il *Contraente* ed AXA.

Polizza: il documento che prova l'Assicurazione.

Premio: il costo dell'Assicurazione, cioè la somma dovuta dal *Contraente* ad AXA.

Rapina: reato commesso da chi, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, così come disciplinato dall'art. 628 Codice Penale.

Rivalsa: è il diritto che l'assicuratore ha, in forza dell'art. 1916 C.C., dopo aver pagato l'Indennizzo all'Assicurato, di sostituirsi a quest'ultimo nel richiedere il risarcimento del danno al soggetto che lo ha provocato, al fine di recuperare la somma indennizzata.

Scasso: forzatura, rimozione o rottura di serrature o di mezzi di protezione dei locali o di *Cassaforte* o mobili contenenti le *Cose* assicurate, tali da causare l'impossibilità successiva del regolare funzionamento che vi era prima del fatto dannoso.

Scippo: *Furto* commesso strappando il bene di mano o di dosso alla persona che lo detiene.

Scoperto: la parte di danno, indennizzabile a termini di *Polizza*, espressa in percentuale sull'ammontare del danno stesso che rimane a carico dell'Assicurato. Se nella *Polizza* sono previsti limiti massimi di *Indennizzo*, si procede alla liquidazione del danno applicando lo *Scoperto* al danno stesso prima dei predetti limiti.

Scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad *Esplosione*. Gli effetti del gelo e del “colpo d’ariete” non sono considerati *Scoppio*.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata *l’Assicurazione*.

Relativamente alla sezione spese legali, il verificarsi della controversia per la quale è prestata *l’Assicurazione*.

Spese di giustizia: sono le spese del processo che, in un procedimento penale, il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile, invece, le spese della procedura vengono pagate dalle *Parti*, contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e, a conclusione del giudizio, il soccombente può essere condannato a rifondere.

Spese per l’intervento di un legale: sono quelle esposte nelle parcelle del patrocinatore, definite competenze e spese, con l’esclusione di quelle attinenti ad oneri fiscali (bollatura di documenti, registrazione di sentenze ed atti, etc.).

Spese peritali: le somme spettanti ai periti nominati dal Giudice (C.T.U. Consulenti Tecnici d’Ufficio) o dalla parte (C.T.P. Consulenti Tecnici di Parte).

Terremoto: sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Tetto: l’insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il *Fabbricato* dagli agenti atmosferici.

Transazione: accordo con il quale le *Parti*, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite fra di loro insorta o la prevengono.

Truffa presso la casa: sottrazione di *Cose* assicurate mediante artifici o raggiri che inducano la vittima in errore, limitatamente al caso in cui il reato sia compiuto mediante accesso fraudolento alla *Casa*.

Tube interrato: la tubatura collocata nel suolo sotto uno strato di terra, parzialmente o completamente a diretto contatto con il terreno o comunque non interamente protetta da strutture murarie.

Valore di ricostruzione a nuovo: si intende la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo, escludendo soltanto il valore del terreno.

Valore di rimpiazzo: si intendono le spese per riparare, o se economicamente conveniente, rimpiazzare i beni distrutti o danneggiati con *Cose* nuove uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche e funzionalità.

Vetro antisfondamento: vetro stratificato anticrimine (costituito da due o più lastre con interposto materiale plastico) in grado di ostacolare l’attacco portato contro la lastra allo scopo di superarla per motivi criminali. Ai fini della definizione sono considerate equivalenti le trasparenze costituite da una lastra di materiale sintetico (policarbonato) o da uno stratificato composito (vetro più policarbonato), purché dotati di pari resistenza.

Glossario specifico per la sezione “Spese legali” garanzia Tutela su internet

Acquisti on-line/e-commerce: tutti i contratti, aventi a oggetto beni, stipulati tra un fornitore e un consumatore, nell’ambito di un sistema di vendita a distanza organizzato dal fornitore, nei quali il soggetto che effettua l’acquisto sia una persona fisica che, in relazione ai contratti, agisce per scopi non riferibili all’attività professionale eventualmente svolta.

Dati d’autenticazione: i dati di login, la password, l’indirizzo IP, l’indirizzo e-mail, i dati delle carte di credito, debito o pagamento.

Dati d’identificazione: tutti i documenti identificativi personali, comprese le generalità ed il numero di telefono.

Documenti identificativi personali: carta d’identità, patente di guida, passaporto, o altro documento attestante l’identità dell’interessato e riconosciuto dalle Autorità Giudiziarie.

Flooding: intervento informatico che attraverso la creazione di nuovi contenuti internet, minimizza la visibilità del contenuto pregiudizievole. Nel caso di contenuti pubblicati su Social Network/Siti internet, l’intervento è possibile solo al fine di contrastarne la visibilità sui motori di ricerca esterni.

Furto d’identità digitale: acquisizione, da parte di terzi, con artificio o raggiro realizzato per mezzo di internet, di *Dati d’identificazione* o *Dati d’autenticazione* dell’Assicurato, al fine di realizzare una condotta fraudolenta o pregiudizievole o, comunque illecita, in danno dell’Assicurato.

Lesione della reputazione online: offesa recata al decoro, all’onore o alla reputazione dell’Assicurato, o diffusione illecita di dati personali, comuni o sensibili, dell’Assicurato, comprovate con idonei mezzi di prova quali ad esempio: scritti, video, fotografie, contenuti audio, o commenti su *Social Network/Siti Internet*.

Sito internet: insieme di pagine web correlate, ovvero struttura ipertestuale di documenti che risiede, tramite hosting, su un web server, accessibile all’utente client che ne fa richiesta tramite un web browser sul World Wide Web della rete Internet, digitando in esso il rispettivo URL o direttamente l’indirizzo IP.

Social network: comunità virtuali sorte per facilitare le relazioni intersoggettive e quindi scambiare informazioni, amicizie, contatti.

NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art. 1.1 – Polizza

La *Polizza* è il documento dove sono indicati: l'*Assicurato* con le relative informazioni, le *Cose* assicurate e le garanzie acquistate, per le quali sono riportati i *Premi* e le somme assicurate.

Art. 1.2 – Dichiarazioni relative alle circostanze che influiscono sul rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del *Contraente* relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo*, nonché la stessa cessazione dell'*Assicurazione* ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Art. 1.3 – Altre assicurazioni

Se sulle medesime *Cose* assicurate e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il *Contraente* deve dare, a ciascun assicuratore, comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di *Sinistro* il *Contraente* o l'*Assicurato* deve darne avviso a tutti gli *Assicuratori* ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'*Indennizzo* dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, ai sensi dell'art. 1910 C.C.

Art. 1.4 – Pagamento del premio e validità dell'assicurazione

Il pagamento del *Premio*, per tutta la durata del contratto, avviene mediante autorizzazione all'addebito su Conto Corrente intrattenuto presso *ING*, il cui IBAN è stato scelto dal *Contraente* nell'*Applicazione ING* nella fase di sottoscrizione ed emissione della *Polizza*.

In caso di chiusura di tale Conto Corrente, il *Contraente*, qualora volesse continuare la copertura assicurativa, deve contattare *AXA*.

Il pagamento effettuato secondo tale modalità costituisce a tutti gli effetti regolare quietanza.

L'*Assicurazione*, in deroga all'art. 1901 C.C. primo comma, ha comunque effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato nella *Polizza* (data di decorrenza del contratto) se la prima rata di *Premio* è stata addebitata, indipendentemente dalla data di avvenuto addebito.

In caso di mancato addebito della prima rata di *Premio* nei cinque giorni successivi alla data di emissione, l'*Assicurazione* si intenderà annullata senza effetto.

Relativamente alle rate di *Premio* successive, in caso di mancato buon esito dell'addebito, in deroga all'art. 1901 C.C. secondo comma, l'*Assicurazione* resta sospesa dalle ore 24.00 della data della seconda rata consecutiva non pagata e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto di *AXA* al pagamento dei *Premi* scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C..

L'*Assicurazione* s'intende cessata a partire dal giorno del terzo insoluto consecutivo.

Gli oneri fiscali relativi all'*Assicurazione* sono a carico del *Contraente*.

Art. 1.5 – Durata dell'assicurazione

L'*Assicurazione* ha durata annuale e si rinnova tacitamente per un altro anno e così successivamente di anno in anno, ad ogni scadenza annuale, in mancanza di disdetta inviata da una delle *Parti* mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza.

In caso di disdetta da parte del *Contraente/Assicurato* la richiesta dovrà essere inviata unitamente alla fotocopia di un valido documento d'identità del *Contraente/Assicurato*.

Art. 1.6 – Recesso da parte del contraente

Il *Contraente* ha la facoltà di recedere dalla copertura assicurativa nei 14 giorni successivi alla data dell'addebito della prima rata di *Premio*. A seguito del recesso il *Contraente* ha diritto alla restituzione del *Premio* addebitato, senza trattenuta alcuna, con le stesse modalità definite per il pagamento dei *Premi*.

Il recesso deve avvenire attraverso lettera raccomandata spedita ad *AXA* (*AXA Assicurazioni S.p.A.* - Casella Postale 277 - Via Cordusio n. 4 - 20123 Milano (MI)) unitamente alla fotocopia di un valido documento d'identità del *Contraente/Assicurato*.

Art. 1.7 – Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni *Sinistro* denunciato nei termini di *Polizza* e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'*Indennizzo*, le *Parti*, mediante lettera raccomandata spedita ad *AXA* (*AXA Assicurazioni S.p.A.* - Casella Postale

277 - Via Cordusio n. 4 - 20123 Milano (MI)) possono recedere dall'Assicurazione con preavviso di 30 giorni. In caso di recesso da parte del *Contraente/Assicurato* la richiesta di recesso dovrà essere inviata unitamente alla fotocopia di un valido documento d'identità del *Contraente/Assicurato*.

Art. 1.8 – Indicizzazione dell'assicurazione

Qualora indicato "SI" in *Polizza* alla voce "Indicizzata", le somme assicurate, i massimali e il relativo *Premio* si intendono assoggettati ad "adeguamento automatico" (ad eccezione della *Garanzia* "Un aiuto in caso di emergenza (24h/7)") in base all'indice di statistica pubblicato dall'ISTAT di Roma. Quest'ultimo sarà indicato sulla *Polizza*, secondo le modalità di seguito riportate:

- a) si stabilisce di adottare l'indice nazionale generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (già costo della vita);
- b) nel corso di ogni anno solare sarà adottato, come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti, l'indice del mese di giugno dell'anno precedente;
- c) **alla scadenza di ogni rata annua se si sarà verificata una variazione dell'indice iniziale o quello dell'ultimo adeguamento (indice base), le somme assicurate alle singole unità tecniche, i massimali relativi alle garanzie di responsabilità e assistenza legale ed il Premio verranno variate col massimo del 2% in proporzione al rapporto tra indice di scadenza e indice base. Variazioni negative dell'indice non saranno invece applicate;**
- d) le variazioni decorreranno dalla scadenza della rata annua, dietro il rilascio al *Contraente* di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento (indice di scadenza).

In caso di eventuale ritardo o interruzione nella pubblicazione dell'indice se ne utilizzerà altro equivalente.

Art. 1.9 – Aggravamento o diminuzione del rischio

Il *Contraente* deve dare comunicazione telefonica o scritta tramite lettera raccomandata ad AXA (AXA Assicurazioni S.p.A. - Casella Postale 277 - Via Cordusio n. 4 - 20123 Milano (MI)) di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da AXA possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo*, nonché la stessa cessazione dell'*Assicurazione* ai sensi dell'art. 1898 C.C. Nel caso di diminuzione del rischio AXA è tenuta a ridurre il *Premio* o le rate di *Premio* successive alla comunicazione del *Contraente* ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 1.10 – Foro competente

Foro competente è quello del luogo di residenza o di domicilio elettivo dell'*Assicurato* o del *Contraente*.

Art. 1.11 – Nuova casa (trasloco)

Qualora l'*Assicurato* traslochi in una nuova *Casa*, la *Polizza* sarà automaticamente operante anche per la nuova *Casa* dall'inizio del trasloco e fino alle ore 24.00 del quindicesimo giorno dall'avvenuto inizio.

La data di inizio dovrà essere documentata, specificatamente, attraverso la fattura o da diversa documentazione emessa dalla società di trasloco o di trasporto, di cui l'*Assicurato* si sia avvalso per traslocare.

L'*Assicurato* dovrà eventualmente comunicare telefonicamente o per iscritto tramite lettera raccomandata ad AXA (AXA Assicurazioni S.p.A. - Casella Postale 277 - Via Cordusio n. 4 - 20123 Milano (MI)) la variazione di *Casa*, al fine di apportare le necessarie modifiche contrattuali.

Art. 1.12 – La manutenzione della casa

L'*Assicurazione* è prestata a condizione che la *Casa* assicurata e/o contenente le *Cose* assicurate, si trovi in buone condizioni di statica e manutenzione.

Art. 1.13 – Restrizioni internazionali - inefficacia del contratto

In nessun caso gli assicuratori / i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni ai sensi di risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi o norme dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America, ove applicabili in Italia.

Art. 1.14 – Buona fede

Se in buona fede il *Contraente* o l'*Assicurato* non comunica ad AXA telefonicamente o per iscritto tramite

lettera raccomandata, le circostanze che aggravano il rischio o, quando stipula la Polizza rende dichiarazioni non esatte od incomplete, non perderà il diritto all'Indennizzo né questo sarà ridotto.

AXA, se viene a conoscenza della circostanza che aggrava il rischio, ha tuttavia il diritto di chiedere al *Contraente* la differenza di *Premio* corrispondente al maggior rischio corso; la differenza sarà calcolata dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 1.15 – Rinuncia alla rivalsa prevista dall'art. 1916 del C.C.

AXA rinuncia, tranne il caso di dolo, al diritto di surroga previsto all'art. 1916 del C. C. verso il *Contraente/Assicurato*, i componenti del suo *Nucleo familiare* e persone per cui deve rispondere a norma di legge, purché l'*Assicurato* non eserciti l'azione di regresso verso il responsabile.

Art. 1.16 – Oneri Fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'*Assicurazione* sono a carico del *Contraente*.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni vigente in Italia.

Di seguito le aliquote d'imposta applicate al *Premio* imponibile, per ciascuna sezione del prodotto in vigore alla data di decorrenza:

Sezione	Aliquota d'imposta
Incendio ed altri danni	22,25%
Furto e rapina	22,25%
Danni arrecati ad altri	22,25%
Spese legali	21,25%
Un aiuto un caso di emergenza	10%

Il *Contraente*, in caso di variazione di residenza, nel corso di durata del contratto, presso altro Paese membro della stessa Unione, è tenuto a comunicare per iscritto l'avvenuto trasferimento, non oltre i 30 giorni dallo stesso e comunque in tempo utile per gli adeguamenti conseguenti in prossimità del pagamento del *Premio*, in conformità alla legislazione fiscale del Paese di nuova residenza.

Sarà cura di AXA l'espletamento degli adempimenti dichiarativi ed il pagamento del tributo per conto del *Contraente*.

In caso di omessa comunicazione, AXA avrà diritto di rivalsa sul *Contraente* per le somme versate all'Autorità fiscale dello Stato estero di nuova residenza, sia a titolo di imposta, sia di sanzioni, interessi e spese, in conseguenza di addebiti per omesso od insufficiente versamento del tributo.

Art. 1.17 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Cosa assicurato

Art. 2 – Cose assicurabili

Le garanzie di questa sezione possono essere acquistate per:

- a. la *Casa*
- b. il *Contenuto* della *Casa*

per le quali è indicato in *Polizza* l'**indirizzo di ubicazione**.

Casa e/o *Contenuto* sono assicurate anche se **di proprietà di terzi** e, in tal caso, la *Polizza* si intende stipulata dal *Contraente* per conto di terzi, proprietari o comproprietari.

Per iniziare

Art. 2.1 – Incendio

AXA indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle Cose assicurate a seguito di:

1. **Incendio, fulmine, Implosione e Scoppio;**
2. **Esplosione**, anche se provocata da sostanze od ordigni esplosivi;
3. **urto di veicoli** stradali o di natanti;
4. **caduta ascensori** compresi i danni subiti dalla cabina e dalle parti meccaniche;
5. **caduta di aeromobili**, loro parti o Cose da questi trasportate, caduta di satelliti e meteoriti;
6. **onda di pressione**, provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili od oggetti in genere;
7. **azione del fulmine** su alberi;
8. **azioni volte ad evitare, diminuire o arrestare le conseguenze del Sinistro** e le spese di salvataggio previste dall'art. 1914 C.C.;
9. **fumo, gas e vapori:**
 - causati da *Incendio* di Cose, anche non assicurate, poste nell'ambito di 50 metri dalle Cose assicurate;
 - fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore, purchè collegati con adeguate condutture ad appositi camini.

Art. 2.2 – Atti vandalici

AXA indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate in conseguenza di **atto doloso di terzi** (ovvero atti vandalici, di terrorismo e sabotaggio, anche in occasione di tumulto popolare, sciopero e sommossa).

Art. 2.3 – Rottura lastre

AXA rimborsa i costi necessari per il **trasporto, l'installazione o il rimpiazzo, delle Lastre** delle Cose assicurate, la cui rottura è dovuta ad un evento accidentale non previsto in altre *Garanzie* della presente sezione.

Per completare

Art. 2.4 – Danni ad impianti elettrici

AXA indennizza i **danni materiali e diretti a componenti elettrici ed elettronici** delle Cose assicurate per effetto di correnti o scariche causati da qualsiasi motivo (es. scarica da fulmine o variazioni di tensione sulla rete elettrica, ecc.).

Art. 2.5 – Danni da tubature

AXA indennizza i danni materiali e diretti alle Cose assicurate da fuoriuscita di acqua dovuta a:

- a) **rottura accidentale di:**
 1. **pluviali e grondaie;**
 2. **impianti idrici ed igienici, di riscaldamento e condizionamento** installati nella *Casa*, compresi i *Tubi interrati*;
 3. elettrodomestici e relativi raccordi;
- b) **rottura accidentale di impianti idrici ed igienici**, di riscaldamento e condizionamento installati nella *Casa*, causata da gelo.
- c) **occlusione di impianti idrici ed igienici**, di riscaldamento e condizionamento installati nella *Casa* o nel maggior *Fabbricato* di cui forma parte.

Inoltre, AXA, se è stata assicurata la *Casa*, rimborsa le seguenti spese:

d) **Ricerca e riparazione guasti a tubature d'acqua**

In caso si riscontri un danno da fuoriuscita d'acqua, indennizzabile ai termini della presente *Garanzia*, anche in caso di danno causato solo a terzi, AXA rimborsa:

1. le spese sostenute per **riparare o sostituire le parti di tubature** e relativi raccordi, nei muri (compresi pareti divisorie, controsoffittature e rivestimenti) e nei pavimenti, che hanno dato origine allo spargimento d'acqua;
2. le spese necessarie per **demolire o ripristinare i muri e i pavimenti**;
3. le spese necessarie per **indagini strumentali finalizzate al contenimento dei costi** di ricerca guasti. Se la fuoriuscita d'acqua deriva da una rottura di *Tubi interrati*, anche nel caso in cui non sia stato riscontrato un danno materiale alla *Casa* stessa, AXA rimborsa:
4. le spese necessariamente sostenute per la **ricerca della rottura**, per la **demolizione del Fabbricato e della pavimentazione**, per la **rimozione del terreno** e il conseguente ripristino allo stato originario;
5. le spese sostenute per **riparare o sostituire le tubature interrate**, compresi i relativi raccordi, che hanno dato origine allo spargimento d'acqua;
6. il costo del **maggiore consumo dell'acqua** derivante dal *Sinistro* indennizzabile (fuoriuscita d'acqua da rottura *Tubi interrati*). Si rimborsa la differenza rispetto alla media delle bollette pagate nell'anno precedente nel medesimo periodo.

e) **Ricerca e riparazione guasti tubature gas** AXA rimborsa le spese sostenute per riparare o sostituire le tubature e i relativi raccordi della *Casa* assicurata che hanno dato origine alla dispersione del gas e le spese sostenute per la demolizione ed il ripristino di parti della *Casa*.

La *Garanzia* è operante a condizione che la dispersione sia accertata dall'Ente di distribuzione e che questo comporti il blocco dell'erogazione.

Art. 2.6 – Danni da eventi atmosferici

2.6.1 Eventi atmosferici ed acqua piovana

AXA indennizza i danni materiali e diretti alle *Cose* assicurate da:

- **eventi atmosferici**, quali uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, sollevate, trasportate o abbattute, grandine, tromba d'aria, a condizione che gli effetti siano riscontrabili su più *Cose* in zona.

Sono inoltre compresi gli eventuali **danni da bagnamento** all'interno della *Casa* se l'evento atmosferico provoca rotture, brecce o lesioni al *Manto esterno del Tetto*, alle pareti esterne o agli *Infissi*.

- **acqua piovana** che causa l'allagamento all'interno della *Casa* a seguito di:

- a) formazione di ruscelli o accumulo esterno;
- b) spargimento d'acqua causato da occlusione, rigurgito e traboccamento di grondaie e pluviali.

Per l'evento "acqua piovana" non è necessario che gli effetti siano riscontrabili su più *Cose*.

2.6.2 Sovraccarico neve

AXA indennizza i danni materiali e diretti alle *Cose* assicurate, compresi gli eventuali danni di bagnamento all'interno della *Casa*, avvenuti a seguito di **crollo totale o parziale della struttura portante del Tetto o delle pareti esterne** per effetto del peso della neve.

Art. 2.7 – Altre spese coperte

In caso di *Sinistro* che derivi da uno degli eventi sopra descritti, AXA rimborsa, entro la somma assicurata del *Contenuto* e del *Valore di ricostruzione* della *Casa*, anche le seguenti spese:

1. le spese necessarie per **demolire, sgomberare, trattare e trasportare** alla discarica idonea più vicina i residui del *Sinistro* indennizzabile;
2. le spese necessarie per **trasloco, deposito e ricollocamento** dell'arredamento domestico assicurato e rimasto illeso, se la *Casa* è obiettivamente inagibile a seguito del *Sinistro* indennizzabile;
3. i costi e/o gli **oneri di urbanizzazione** che l'*Assicurato* paga all'Ente e/o all'Autorità Pubblica in caso di ricostruzione della *Casa* assicurata, in base alle norme di legge in vigore al momento della ricostruzione;
4. gli **onorari di riprogettazione della Casa assicurata**, che sono di competenza di liberi professionisti, per le prestazioni da loro fornite ed inerenti alla reintegrazione del danno subito dalla *Casa* stessa. L'importo della parcella non deve eccedere i limiti previsti dalle tabelle del relativo ordine professionale e non deve riguardare prestazioni per la presentazione di qualsiasi reclamo;
5. le spese necessarie per la **sistemazione alberghiera** o i danni che derivano dal **mancato godimento della Casa assicurata**, se la stessa è dichiarata obiettivamente inagibile a seguito del *Sinistro* indennizzabile.
6. le spese per il **rifacimento dei documenti personali e dell'archivio fisico**. La *Garanzia* è estesa all'archivio dello studio privato se coesistente con la *Casa*.

Art. 2.8 – Terremoto

AXA indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate a seguito di *Terremoto* e, se eventualmente conseguenti, di *Incendio*, *Esplosione* e *Scoppio*.

Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento, che ha dato luogo ad un *Sinistro* indennizzabile, sono attribuite ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati “singolo *Sinistro*”, purché avvenuti nel periodo di assicurazione.

Inoltre, AXA, a seguito di *Sinistro* indennizzabile ai termini della presente *Garanzia* e nel rispetto del limite di *Indennizzo*, rimborsa:

1. le spese necessarie per **demolire, sgomberare, trattare e trasportare** alla discarica idonea più vicina i residui del *Sinistro* indennizzabile;
2. le spese per un **alloggio** alternativo in caso di inagibilità della *Casa*;
3. le spese per il **rifacimento dei documenti personali** e dell'archivio fisico. La *Garanzia* è estesa all'archivio dello studio privato se coesistente alla *Casa*.

Art. 2.9 – Alluvione

AXA indennizza i danni materiali e diretti - compresi quelli di *Incendio*, *Esplosione* e *Scoppio* - alle cose assicurate, causati da **fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini naturali od artificiali**, ad eccezione del mare, anche se provocata da *Terremoto*.

Inoltre, AXA, a seguito di *Sinistro* indennizzabile ai termini della presente *Garanzia* e nel rispetto del limite di *Indennizzo*, rimborsa:

1. le spese necessarie per **demolire, sgomberare, trattare e trasportare** alla discarica idonea più vicina i residui del *Sinistro* indennizzabile;
2. le spese per un **alloggio** alternativo in caso di inagibilità della *Casa*;
3. le spese per il **rifacimento dei documenti personali** e dell'archivio fisico. La *Garanzia* è estesa all'archivio dello studio privato se coesistente alla *Casa*.

Cosa non assicurato

Art. 2.10 – Esclusioni comuni

Esclusioni comuni a tutte le garanzie precedenti, salvo quanto espressamente richiamato dalle specifiche *Garanzie*.

Sono esclusi i danni:

1. causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
2. commessi con dolo del *Contraente* o dell'*Assicurato*;
3. causati da *Terremoti*, *Inondazioni*, *Alluvioni*, salvo quanto disciplinato agli art. 2.8 – “Terremoto” e art. 2.9 - “Alluvione”;
4. causati da maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, franamento e cedimento del terreno, valanghe, slavine;
5. di smarrimento, *Furto*, *Rapina*, *Estorsione* o imputabili a qualsiasi ammanco delle cose assicurate, avvenuti in occasione degli eventi coperti dall'*Assicurazione*;
6. causati da usura, corrosione o difetto di materiale, tranne per i danni da *Incendio* *Esplosione* e scoppio;
7. subiti dagli alimenti in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'*Assicurazione*;
8. conseguenti a *Esplosione* che derivi dalla detenzione illegale di sostanze o ordigni esplosivi conosciuta dal *Contraente* o dall'*Assicurato*;
9. indiretti, tranne quelli espressamente indicati nelle *Garanzie*;
10. causati da *Esplosione* o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Art. 2.11 – Ulteriori Esclusioni specifiche

Fermo restando quanto stabilito all'art. 2.10 – “Esclusioni comuni” valgono altresì, per ciascuna *Garanzia* le seguenti esclusioni:

Atti vandalici

Per la *Garanzia* di cui all'art. 2.2 – “Atti vandalici” sono esclusi i danni:

-
1. di imbrattamento dei muri esterni della *Casa* assicurata e delle sue dipendenze e/o del *Fabbricato* di cui fa parte;
 2. avvenuti durante un'occupazione non militare di durata maggiore di 5 giorni consecutivi, e che siano diversi da *Incendio, Esplosione o Scoppio, Implosione*;
 3. verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto.

Rottura Lastre

Per la *Garanzia* di cui all'art. 2.3 – “Rottura lastre” sono esclusi i danni:

1. derivanti da vizio di costruzione, installazione difettosa, o difetti già esistenti alla data di effetto della *Polizza*;
2. di scheggiatura o rigatura;
3. dovuti a crollo o assestamento della *Casa e/o Fabbricato*, distacco di parti di esso, cedimento del terreno, restauro dei locali, operazioni di trasloco;
4. che si verificano durante i lavori effettuati alle *Lastre* (inclusa la rimozione delle stesse), su sostegni o cornici o sull'arredamento sul quale sono collocate.

Danni ad impianti elettrici

Per la *Garanzia* di cui all'art. 2.4 – “Danni ad impianti elettrici” sono esclusi i danni:

1. alle lampadine elettriche, alle valvole termoioniche, alle resistenze scoperte ed ai fusibili;
2. causati da usura o manomissione o difetti di materiali;
3. derivanti da operazioni di montaggio, prova o manutenzione;
4. dovuti a difetti noti al *Contraente* o all'*Assicurato* all'atto della stipulazione della *Polizza*;
5. ai trasformatori elettrici e generatori di corrente posti all'esterno della *Casa e/o Fabbricato* e non protetti.

Danni da tubature

Per la *Garanzia* di cui all'art. 2.5 – “Danni da tubature” lettera a) sono esclusi i danni:

1. da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;
2. causati da rotture provocate da gelo;
3. provocati da colaggi o rotture degli impianti automatici di estinzione;
4. causati da rottura di tubi di gomma, salvo che si tratti di raccordi di elettrodomestici.

Per la *Garanzia* di cui all'art. 2.5 – “Danni da tubature” lettera b) sono esclusi i danni:

1. da fuoriuscita d'acqua causata da rottura di impianti idrici ed igienici, di riscaldamento e condizionamento installati all'esterno della *Casa e/o del Fabbricato* o da tubi interrati;
2. ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del *Sinistro*;

Per la *Garanzia* di cui all'art. 2.5 – “Danni da tubature” lettera c) sono esclusi i danni:

1. conseguenti a rigurgito o traboccamento della rete fognaria pubblica;
2. a seguito di occlusione, rigurgito e traboccamento di pluviali e grondaie, che sono coperti se acquistata la *Garanzia* di cui all'art.2.6 - “Danni da eventi atmosferici”;
3. conseguenti a malfunzionamenti dei dispositivi di evacuazione di liquami.,Per la *Garanzia* di cui all'art. 2.5 – “Danni da tubature” lettera d) sono escluse le spese per la ricerca e riparazione dei guasti riguardanti gli impianti di irrigazione.

Per la *Garanzia* di cui all'art. 2.5 – “Danni da tubature” lettera e) sono escluse le spese per apportare modifiche, aggiunte o migliorie necessarie a rendere la *Casa e/o il Fabbricato* conforme alle normative vigenti.

Danni da eventi atmosferici

Per la *Garanzia* di cui all'art. 2.6.1 - “Eventi atmosferici e acqua piovana” sono esclusi i danni:

1. verificatosi a seguito di straripamento di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali, di *Inondazioni*, e penetrazioni di acqua marina, di cedimento o franamento del terreno;
2. causati da umidità, stillicidio, trasudamento;
3. causati da infiltrazione di acqua dal terreno;
4. causati da infiltrazioni dovuti a difetti di impermeabilizzazione;
5. derivanti dall'innalzamento del livello della falda;

ed anche i danni subiti da:

1. insegne, antenne, cavi aerei, e simili installazioni esterne;
2. tettoie e tende esterne;

3. cose all'aperto, ad eccezione di: serbatoi, recinzioni, cancelli ed impianti fissi per natura e destinazione;
4. alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere.

Per la *Garanzia* di cui all'art. 2.6.2 - "Sovraccarico neve" sono esclusi i danni:

1. causati da valanghe e slavine;
2. causati da gelo;
3. alla *Casa* e/o al *Fabbricato* non conforme alle norme di legge relative ai carichi e sovraccarichi neve vigenti all'epoca della costruzione, ricostruzione;
4. dovuti alla mancata ristrutturazione del *Tetto*, obbligatoria per legge;
5. alla *Casa* e/o al *Fabbricato* e al suo *Contenuto* durante i lavori di costruzione o di ristrutturazione, a meno che i lavori siano ininfluenti ai fini di questa *Garanzia*;
6. a tegole, grondaie, pluviali, camini, antenne, tende esterne, tettoie, lucernari, vetrate, *Infissi* e all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del *Tetto* o delle pareti.

Altre spese coperte

Per l'evento coperto "spese di demolizione e sgombero" di cui all'art.2.7 punto 1., sono sempre esclusi i residui radioattivi disciplinati dal D.P.R. 185/64.

Terremoto

Per la *Garanzia* di cui all'art. 2.8 - "Terremoto" sono esclusi i danni indiretti, salvo quanto disciplinato dall'art. 2.8 - "Terremoto" punti 1,2,3.

Alluvione

Per la *Garanzia* di cui all'art. 2.9 - "Alluvione" AXA non indennizza i danni:

1. causati da mareggiata, marea, maremoto;
2. causati da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
3. causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'*Inondazione* e *Alluvione* sulle cose assicurate;
4. di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
5. a cose mobili all'aperto;
6. causati da traboccamento e rigurgito di fognature, salvo che tali eventi siano connessi al diretto effetto dell'*Inondazione* o *Alluvione*;
7. causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini naturali od artificiali dovuta ad atti di terrorismo;
8. indiretti salvo quanto disciplinato dall'art. 2.9 - "Alluvione" ai punti 1, 2, 3;
9. causati da formazione di ruscelli o accumulo esterno d'acqua, salvo quanto previsto dalla *Garanzia* di cui all'art.2.6 - "Danni da eventi atmosferici", se acquistata.

Come opera l'assicurazione

Art. 2.12 – Colpa grave

Tutte le *Garanzie* della presente sezione sono operanti, anche se gli eventi sono causati da colpa grave dell'*Assicurato*, dei componenti del suo *Nucleo familiare* o delle persone di cui l'*Assicurato* deve rispondere a norma di legge.

Art. 2.13 – Destinazione d'uso

L'*Assicurazione* è prestata a condizione che il *Fabbricato* di cui la *Casa* assicurata o contenente le *Cose* assicurate fa parte, sia, per almeno 2/3 della superficie coperta, adibita a civile abitazione, uffici o studi professionali. La superficie si considera complessiva dei piani e degli scantinati ad esclusione del sottotetto se vuoto ed inoccupabile.

Art. 2.14 – Forma dell'assicurazione

AXA indennizza la spesa necessaria per la ricostruzione a nuovo della *Casa* assicurata, escludendo soltanto il valore del terreno, tenendo in considerazione quanto disciplinato dall'art. 7.6 - "Tolleranza nelle dichiarazioni contrattuali".

In nessun caso AXA corrisponderà per danni alla Casa indennizzo maggiore di € 700.000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1914 C.C.

Relativamente al *Contenuto*, l'Assicurazione è prestata nella forma a "Primo Rischio assoluto", ossia la forma per la quale AXA risponde dei danni sino alla somma assicurata indicata in *Polizza*, indipendentemente dal valore totale del bene, senza l'applicazione di quanto disciplinato all'art.1907 C.C.

Art. 2.15 – Strutture portanti del fabbricato (valide sole per la Garanzia all'art. 2.8 – "Terremoto")

Le strutture portanti del *Fabbricato* di cui la Casa assicurata fa parte, dichiarate dal *Contraente* in *Polizza*, possono essere in:

- cemento armato
- legno e/o acciaio
- muratura e materiali misti.

Art. 2.16 – Operatività ed efficacia della garanzia Terremoto

La *Garanzia* di cui all'art. 2.8 - "Terremoto" decorre a partire dal trentesimo giorno successivo a quello di effetto della *Polizza* se, nei 30 giorni antecedenti le ore 24.00 della data di effetto della *Polizza*, si sia verificato un evento sismico di magnitudo uguale o superiore a 3,5 della scala Richter nel comune dove si trova la Casa assicurata (in base alle rilevazioni dell'Istituto di Geofisica e/o eventuali delibere Regionali).

Qualora la *Polizza* sia stata emessa in continuità di copertura con altra *Polizza* distribuita da ING, riguardante le stesse cose assicurate, gli anzidetti termini operano:

- dal giorno di effetto della *Garanzia* di cui alla *Polizza* originaria, per le coperture ed i massimali da quest'ultima risultanti;
- dal giorno di effetto della *Garanzia* di cui alla presente *Polizza*, limitatamente alle maggiori somme e alle diverse coperture da quest'ultima previste.

Art. 2.17 – Tabella limiti di Indennizzo, franchigie e scoperti

Le *Garanzie* di cui alla presente Sezione "Incendio ed altri danni" operano con i seguenti limiti di indennizzo, franchigie e scoperti:

Cose	Limite di Indennizzo per anno assicurativo
Pannelli solari e/o fotovoltaici Art. 2 lettera a	5.000 euro
Singolo oggetto d'arte Art.2 lettera b	25.000 euro
Gioielli Art.2 lettera b	10.000 euro
Valori Art.2 lettera b	2.500 euro
Oggetti portati temporaneamente in villeggiatura Art.2 lettera b	2.500 euro
Documenti personali e d'archivio Art. 2 punto b	2.500 euro

Garanzia	Limite di Indennizzo	Franchigia e/o Scoperto per Sinistro
Incendio - Casa Art. 2.1	Valore di ricostruzione a nuovo	-
Incendio - Contenuto Art. 2.1	Somma assicurata	-
Atti vandalici - Casa Art. 2.2	Valore di ricostruzione a nuovo	-
Atti vandalici - Contenuto Art. 2.2	Somma assicurata	-

Rotture lastre - Casa Art. 2.3	2.500 euro	100 euro
Rotture lastre - Contenuto Art. 2.3		
Danni agli impianti elettrici - Casa Art. 2.4	25.000 euro	250 euro
Danni agli impianti elettrici - Contenuto Art. 2.4	10.000 euro	150 euro
Danni da tubature - Casa Art. 2.5 lettera a) punti 1 e 2	Valore di ricostruzione a nuovo	100 euro
Danni da tubature - Contenuto Art. 2.5 lettera a) punti 1 e 2	Somma assicurata	
Danni da tubature - Acqua fuoriuscita da <i>Tubi interrati</i> Art. 2.5 lettera a) punto 2	2.500 euro	
Danni da tubature - Acqua fuoriuscita da elettrodomestici Art. 2.5 lettera a) punto 3	2.500 euro	
Danni da tubature - Gelo Art. 2.5 lettera b)	2.500 euro	
Danni da tubature - Occlusione di condutture Art. 2.5 lettera c)	2.500 euro	
Danni da tubature - Ricerca e riparazione guasti tubi non interrati Art. 2.5 lettera d) punto 1. 2. 3.	5.000 euro	
Danni da tubature - Ricerca e riparazione guasti <i>Tubi interrati</i> e costo del maggiore consumo dell'acqua Art. 2.5 lettera d) punto 4. 5. 6.	2.500 euro	250 euro
Danni da tubature - Ricerca e riparazione guasti tubature gas Art. 2.5 lettera e)	2.500 euro	100 euro
Danni da Eventi atmosferici - Casa (ad eccezione dell'evento acqua piovana) Art. 2.6.1	Valore di ricostruzione a nuovo	Scoperto 10% con il minimo di 250 euro e il massimo di 2.500 euro
	Per i danni da grandine ai serramenti, vetrate e lucernari in genere, Lastre e manufatti in fibrocemento e/o materia plastica 2.500 euro	
Danni da eventi atmosferici - Contenuto (ad eccezione dell'evento acqua piovana) Art. 2.6.1	Somma assicurata	
Danni da eventi atmosferici - Allagamento Casa da acqua piovana Art. 2.6.1	2.500 euro	250 euro
Danni da eventi atmosferici - Allagamento Contenuto da acqua piovana Art. 2.6.1	2.500 euro	250 euro

Danni da eventi atmosferici - Sovraccarico neve Casa Art. 2.6.2	75% del <i>Valore di ricostruzione a nuovo</i>	Scoperto 10% minimo 500 euro
Danni da eventi atmosferici - Sovraccarico neve Contenuto Art. 2.6.2	75% della Somma assicurata	
Altre spese coperte - Spese di demolizione e sgombero Art. 2.7 punto 1	10.000 euro	-
Altre spese coperte - Trasloco, deposito e ricollocaimento arredamento Art. 2.7 punto 2	2.500 euro	-
Altre spese coperte - Costi/oneri di urbanizzazione Art. 2.7 punto 3	2.500 euro	-
Altre spese coperte - Onorari di riprogettazione Art. 2.7 punto 4	2.500 euro	-
Altre spese coperte - Spese ospitalità alberghiera/mancato godimento Art. 2.7 punto 5	2.500 euro	-
Altre spese coperte - Spese per rifacimento dei documenti personali e dell'archivio Art. 2.7 punto 6	2.500 euro	-
Terremoto - Casa Art. 2.8	70% <i>Valore di ricostruzione a nuovo</i>	Franchigia 5% del Valore di ricostruzione a nuovo
Terremoto - Contenuto Art. 2.8	70% Somma assicurata	Franchigia 5% della Somma assicurata
Terremoto - Spese di demolizione e sgombero Art. 2.8 punto 1	10.000 euro	-
Terremoto - Spese alloggio alternativo Art. 2.8 punto 2	2.500 euro	-
Terremoto - Spese rifacimento documenti Art. 2.8 punto 3	2.500 euro	-
Alluvione - Casa Art. 2.9	70% <i>Valore di ricostruzione a nuovo</i>	Scoperto 10% con minimo 2.000 euro
Alluvione - Contenuto Art. 2.9	70% Somma assicurata	Scoperto 10% con minimo 2.000 euro
Alluvione - spese di demolizione e sgombero Art. 2.9 punto 1	10.000 euro	-
Alluvione - spese alloggio alternativo Art. 2.9 punto 2	2.500 euro	-
Alluvione - spese rifacimento documenti Art. 2.9 punto 3	2.500 euro	-

Che cosa assicuro

AXA indennizza, entro la somma assicurata indicata nella *Polizza* per la *Garanzia* “Furto e rapina dentro e fuori casa”, i danni materiali e diretti al *Contenuto*, anche se di proprietà di terzi, causati dagli eventi elencati agli articoli 3.1- “Furto, rapina, estorsione e truffa in casa” e 3.2 – “Scippo e rapina fuori casa”.

Art. 3.1 – Furto, rapina, estorsione e truffa in casa

a) **Furto**, a condizione che l'autore del *Furto* si sia introdotto nei locali della *Casa*:

1. violandone le difese esterne mediante:
 - **rottura, Scasso**;
 - **uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli** o di arnesi simili;
2. **per via diversa da quella ordinaria**, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
3. **con presenza di persone** all'interno dei locali stessi e che non siano posti in essere i mezzi di protezione e chiusura delle finestre o porte finestre;
4. in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato, a locali chiusi, la refurtiva.

b) **Rapina o Estorsione** avvenuta nella *Casa*, quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia, vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

Sono inoltre compresi in *Garanzia*:

c) **i danni causati al Contenuto**, in occasione di *Furto, Estorsione o Rapina* consumati o tentati;

d) **il Furto dei Fissi ed Infissi**;

e) **le spese mediche** sostenute dall'Assicurato e/o dal suo *Nucleo familiare* in conseguenza di lesioni corporali subite in occasione di *Estorsione o Rapina* consumata o tentata.

La *Garanzia* è inoltre estesa ai seguenti eventi, purché conseguenti a *Sinistro* indennizzabile a termini della presente Sezione “Furto e rapina”:

f) **gli atti vandalici** commessi sul *Contenuto* all'interno dei locali della *Casa*;

g) *Furto o Rapina* del **Contenuto, portato temporaneamente fuori dalla Casa abituale**, nei locali occupati temporaneamente dall'Assicurato o dal suo *Nucleo familiare* durante il periodo di villeggiatura entro i confini del territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano, Svizzera e Stati dell'Unione Europea.

h) i danni al *Contenuto* a seguito di **truffa presso la Casa** a danno di tutti i membri del *Nucleo Familiare* dell'Assicurato che abbiano compiuto 65 anni.

i) i danni da *Furto e Rapina* di **gioielli ed i valori chiusi in Cassaforte**. In caso di *Furto* la *Garanzia* è operante a condizione che l'autore del *Furto* abbia violato la *Cassaforte* mediante rottura, *Scasso* o asportazione della stessa o con uso fraudolento di chiavi, di grimaldelli o arnesi simili.

AXA inoltre rimborsa:

j) le spese documentate per la **duplicazione dei documenti personali** sottratti all'Assicurato o ai componenti del suo *Nucleo familiare*.

k) le spese documentate per la **sostituzione delle serrature** a seguito di perdita o sottrazione delle chiavi di ingresso della *Casa*. La sostituzione delle serrature deve essere effettuata entro 48 ore dal momento in cui le chiavi sono state smarrite o sottratte e previa denuncia della perdita o sottrazione alle Autorità.

l) In occasione di *Furto o Rapina* consumati o tentati, le spese per riparare i **guasti causati alla Casa dai ladri a:**

- *Fissi ed Infissi* posti a riparo e protezione degli accessi e aperture dei locali che contengono le cose assicurate ed altresì alle altre parti costituenti i locali stessi;
- recinzioni e cancelli (carrabili e/o pedonali automatizzati e non), posti a riparo e protezione dell'area che delimita l'accesso dei locali della *Casa*.

Art. 3.2 – Scippo e rapina fuori casa

Scippo o Rapina subiti dall'Assicurato e/o dal suo Nucleo familiare all'esterno della *Casa*.

Sono inoltre comprese in *Garanzia* le **spese mediche** sostenute in conseguenza a lesioni corporali subite in occasione degli eventi di cui sopra.

Cosa non assicuro

Art. 3.3 – Esclusioni comuni

Esclusioni comuni a tutte le garanzie precedenti.

Sono esclusi i danni:

1. verificatisi in occasione di guerra, insurrezione, tumulto popolare, sciopero, sommossa, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio, purché il *Sinistro* sia connesso a tali eventi;
2. verificatisi in occasione di *Incendio*, *Esplosione* anche nucleare, *Scoppio*, radiazioni o contaminazioni radioattive, *Terremoto*, eruzioni vulcaniche, *Inondazione*, *Alluvione*, purché il *Sinistro* sia connesso a tali eventi;
3. commessi o agevolati con dolo o colpa grave dal *Contraente* o dall'*Assicurato* oppure:
 - da persone che abitano con loro o occupano i locali contenenti le cose assicurate o i locali con questi comunicanti;
 - da persone delle quali l'*Assicurato* o il *Contraente* devono rispondere;
 - da incaricati della sorveglianza delle cose assicurate o dei locali che li contengono;
 - da persone a loro legate da vincoli di parentela o affinità fino al 3° grado, anche se non coabitanti;
4. avvenuti a partire dalle ore 24.00 del 45° giorno di disabitazione consecutiva della *Casa abituale*;
5. indiretti, quali profitti sperati, i danni del mancato godimento o uso, o altri eventuali pregiudizi;
6. causati alle cose assicurate da *Incendio*, *Esplosione* o *Scoppio* provocati dall'autore del *Sinistro*;
7. a gioielli e valori inerenti alle attività professionali, anche se posti in *Cassaforte* e/o nello studio privato;
8. alla *Cassaforte* in caso di effrazione della stessa.

Art. 3.4 – Ulteriori esclusioni specifiche

Fermo restando quanto stabilito all'Art. 3.3 - "Esclusioni comuni" valgono altresì, per ciascuna *Garanzia* sottomenzionata le seguenti esclusioni.

Truffa presso la casa

Per la *Garanzia* di cui all'art. 3.1 - "Furto, rapina, estorsione e truffa in casa" lettera h) sono esclusi i danni conseguenti all'acquisto di beni o servizi e/o la sottoscrizione di impegni contrattuali.

Scippo e rapina fuori Casa

Per la *Garanzia* di cui all'art. 3.2 - "Scippo e rapina fuori casa" sono esclusi gli oggetti:

- destinati alle attività professionali esercitate dall'*Assicurato* o dai componenti del suo *Nucleo familiare*;
- in possesso a persone di età inferiore a 14 anni, non accompagnati da persone maggiorenni al momento dello *Scippo* o *Rapina*.

Come opera l'assicurazione

Art. 3.5 – La forma di assicurazione

Tutte le garanzie della sezione "Furto e rapina" sono prestate nella forma a "Primo Rischio Assoluto", per la quale AXA risponde dei danni sino alla concorrenza della somma assicurata indicata sulla *Polizza*, indipendentemente dal valore totale del bene, senza l'applicazione della regola prevista dall'art. 1907 C.C..

Art. 3.6 – Caratteristiche costruttive

La *Garanzia* di cui art. 3.1 - "Furto, rapina, estorsione e truffa in casa" è prestata a condizione che la *Casa* abbia pareti esterne e copertura costruite in materiali incombustibili e/o in legno. Inoltre, qualora la linea di gronda sia posta verticalmente a meno di 4 metri dal suolo, il *Tetto* della *Casa* dovrà essere costruito in cemento o laterizio armato senza lucernari o con lucernari protetti con inferriate o con vetrocemento armato non apribile.

Art. 3.7 – Mezzi di chiusura e di protezione della Casa

La *Garanzia* di cui all'art. 3.1 - "Furto, Rapina, Estorsione e Truffa in Casa" è prestata a condizione che ogni apertura verso l'esterno della *Casa* e situata in linea verticale a meno di 4 metri:

- dal suolo o da superfici acquee;

- da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale);
- sia difesa, per tutta la sua estensione da:
- robusti infissi realizzati in uno dei seguenti materiali:
 - legno;
 - materia plastica rigida;
 - vetro antisfondamento;
 - metallo o lega metallica
 - e chiusi con serrature, lucchetti, catenacci o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno,
 - oppure da inferriate fissate nel muro (nelle inferriate in metallo e nei serramenti sono ammesse aperture purchè queste non permettano l'ingresso in Casa senza che vi sia stata forzatura delle relative strutture).

Resta espressamente convenuto tra le Parti che, in caso di *Sinistro Furto*:

1. se l'introduzione nei locali avviene forzando i mezzi di protezione e di chiusura di aperture protette in modo conforme a quelli sopra indicati, ma viene accertato che altre aperture non erano ugualmente protette, AXA corrisponderà l'*Indennizzo* liquidabile a termini di *Polizza* senza alcuna eccezione a tale titolo;
2. se l'introduzione nei locali avviene attraverso breccia o sfondamento di parte della Casa con caratteristiche costruttive conformi all'art 3.6. - "Caratteristiche costruttive", AXA corrisponderà l'*Indennizzo* liquidabile a termini di *Polizza* senza alcuna eccezione a tale titolo;
3. se l'introduzione nei locali avviene forzando mezzi di protezione e di chiusura non conformi a quelli sopra indicati, oppure attraverso breccia o sfondamento della Casa non avente caratteristiche conformi all'art. 3.6 - "Caratteristiche costruttive", verrà applicato uno *Scoperto* del 20%;
4. se l'introduzione nei locali avviene attraverso finestre o portefinestre i cui mezzi di protezione e chiusura non sono posti in essere ed all'interno dei locali stessi vi è presenza di persone, verrà applicato uno *Scoperto* del 20%.

Art. 3.8 – Casa saltuaria

In caso di *Casa saltuaria*, la *Garanzia* di cui all'art. 3.1 - "Furto, rapina, estorsione e truffa in casa" opera, qualunque sia la durata della disabitazione, per il *Contenuto* ad eccezione degli oggetti pregiati, gioielli e valori. Per questi ultimi, la *Garanzia* è limitata al solo temporaneo periodo di permanenza nella Casa, da parte dell'*Assicurato* o del *Nucleo familiare*.

I danni da *Furto, Rapina, Estorsione* sono indennizzati con uno *Scoperto* del 20%.

In caso di concomitanza con altra riduzione prevista nella *Polizza* (art. 3.7 - "Mezzi di chiusura e di protezione della casa") verrà applicata la somma delle riduzioni.

Si conviene che, nel caso di *Assicurazione* presso diversi assicuratori, l'*Indennizzo* verrà determinato ai sensi dell'art. 1.3 - "Altre assicurazioni", senza tener conto della riduzione dell'*Indennizzo*, che verrà trattata successivamente dall'importo così calcolato.

Art. 3.9 – Tabella riassuntiva di limiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Le *Garanzie* di cui alla presente Sezione "Furto e rapina" operano con i seguenti limiti di indennizzo, franchigie e scoperti:

Cose	Limite di Indennizzo per Anno assicurativo	Franchigia e/o Scoperto per Sinistro
Gioielli Art. 3.1	50% della somma assicurata	-
Valori (compreso il denaro) Art. 3.1	500 euro	-
Limite per singolo oggetto pregiato Art. 3.1	50% della somma assicurata	-
Cose riposte nelle dipendenze Art. 3.1	500 euro	-

Garanzia	Limite di Indennizzo per Anno assicurativo	Franchigia e/o Scoperto per Sinistro
Furto fissi e infissi Art. 3.1 d)	1.000 euro	-

Furto e Rapina di cose portate in villeggiatura Art. 3.1 g)	10% della somma assicurata con sottolimito di 500 euro per i gioielli e valori	-
Truffa presso la Casa Art. 3.1 h)	1.000 euro	-
Gioielli chiusi in cassaforte Art. 3.1 i)	Somma assicurata	-
Valori in cassaforte (compreso il denaro) Art. 3.1 i)	50% della somma assicurata	-
Duplicazione documenti personali sottratti Art. 3.1 j)	500 euro	-
Spese di rifacimento serrature a seguito di perdita o sottrazioni delle chiavi Art. 3.1 k)	1.000 euro	-
Guasti cagionati dai ladri Art. 3.1 l)	1.000 euro	-
Scippo e Rapina all'esterno della Casa Art. 3.2	1.000 euro, con i seguenti sottolimiti:	-
Scippo e Rapina all'esterno della Casa - Dispositivi elettronici Art. 3.2	500 euro	-
Scippo e Rapina all'esterno della Casa - Gioielli e valori Art. 3.2	500 euro	-
Spese mediche a seguito di Rapina, Estorsione o Scippo Art. 3.1 e); Art. 3.2	1.000 euro	-
Art. 3.7 - "Mezzi di chiusura e di protezione della Casa": applicazione di uno Scoperto del 20% in base a quanto disciplinato ai punti 3.e 4.		
Art. 3.8 - "Casa saltuaria": applicazione di uno Scoperto del 20%		

DANNI ARRECATI AD ALTRI

Cosa assicuro

AXA tiene indenne il *Contraente/Assicurato* per la somma (capitale, interessi e spese) che deve risarcire se **civilmente responsabile ai sensi di legge di danni involontariamente causati a terzi** per:

- morte, lesioni corporali;
- distruzione o deterioramento di Cose

in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell'ambito dei rischi assicurati connessi alle garanzie che seguono. Si precisa che ogni fatto accidentale che procuri un danno a terzi è coperto, salvo se non escluso all'art. 4.6 "Esclusioni".

La copertura opera fino a concorrenza del massimale indicato in *Polizza*, fermi i limiti indicati all'art. 4.8 - "Tabella riassuntiva dei limiti, franchigie e scoperti".

I soggetti coperti dalla Garanzia sono il Contraente/Assicurato indicato nella Polizza e il suo Nucleo familiare ed i figli minori dell'Assicurato anche se non conviventi.

Art. 4.1 – Responsabilità della famiglia

La *Garanzia* opera in conseguenza di ogni fatto accidentale, verificatosi **nell'ambito della vita privata e di relazione**, che causi un danno a terzi.

L'*Assicurazione* copre anche in caso di fatti colposi o dolosi di persone delle quali il *Contraente/Assicurato* deve rispondere a norma di legge, incluso il personale domestico.

Alcuni esempi di rischi coperti:

nella *Casa*:

- a) la **conduzione della Casa** e delle relative pertinenze;
- b) la proprietà ed uso del **Contenuto in genere, apparecchi domestici**, antenne televisive e/o ricetrasmittenti, parabole radio telericeventi;
- c) la **somministrazione** di cibi e bevande agli ospiti;
- d) l'organizzazione di feste familiari o tra amici;
- e) **l'attività di badanti e collaboratori** addetti ai servizi domestici per fatti inerenti alle loro mansioni;
- f) i **danni** fisici subiti da **badanti e collaboratori addetti ai servizi domestici** nell'ambito delle loro mansioni;

nel tempo libero:

- g) la proprietà o l'uso di **biciclette**, anche elettriche (da intendersi esclusivamente quelle con pedalata assistita), **velocipedi** in genere, **carrozine** per disabili anche a motore, golf cars e hoverboard;
- h) **l'uso di camere d'albergo, di locali di villeggiatura** e la conduzione della *Casa saltuaria* con il relativo *Contenuto*;
- i) la pratica del **campeggio**;
- j) la detenzione o l'uso autorizzato di armi nel rispetto delle norme vigenti;
- k) la pratica di **sport, bricolage, giardinaggio, pesca e hobby in genere, l'utilizzo di modellini dinamici a motore**; inoltre, la proprietà e l'uso di modelli, aeromodelli (compresi i droni), intesi come dispositivi a pilotaggio remoto, senza persone a bordo, impiegati esclusivamente per scopi ricreativi e sportivi, non dotati di equipaggiamenti che ne permettano un uso autonomo, e che vengono utilizzati sotto il controllo visivo diretto e costante del modellista, senza l'ausilio di aiuti visivi, a condizione che l'utilizzo avvenga nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti;
- l) la proprietà e l'uso di **imbarcazioni a vela o senza motore, lunghe fino a 6,50 mt, windsurf, surf e kitesurf**
- m) l'attività di **volontariato**;
- n) la proprietà e l'uso di **animali domestici** (es. cavalli, roditori, conigli, gatti ecc.);

nella famiglia con figli:

- o) i **fatti di figli minori** di cui i genitori debbano rispondere, anche quando si trovano **all'estero per vacanze studio**. Qualora l'*Assicurato* sia separato o divorziato, la *Garanzia* è comunque operante per i fatti dei figli minori che non vivono stabilmente con lui (ad esempio poiché affidati all'altro genitore o se in affidamen-

-
- to congiunto anche quando il figlio viva prevalentemente presso l'altro genitore);
- p) la **mancata sorveglianza di minori** temporaneamente affidati all'Assicurato, comprese le lesioni che possono subire;
- q) la **partecipazione**, in qualità di genitore, **agli organi collegiali scolastici ed alle attività autorizzate dalle autorità scolastiche** per gite, manifestazioni sportive, manifestazioni ricreative nell'ambito del centro scolastico;
- r) l'**utilizzo di appartamenti o camere in affitto**, al di fuori del comune di residenza, da parte di figli studenti iscritti nello stato di famiglia dell'Assicurato al momento del *Sinistro*;
- s) l'attività di **baby-sitter** (addetti alla cura dei figli dell'Assicurato), per i fatti che riguardano le loro mansioni;
- t) **i danni fisici involontariamente causati a baby-sitter**;
- u) **i fatti dei figli minori** dell'Assicurato quando sono **affidati a persone**, non facenti parte del *Nucleo familiare* dell'Assicurato, che svolgono temporaneamente ed a titolo gratuito l'attività di sorveglianza;
- v) la messa in moto o la guida di:
1. veicoli e natanti a motore da parte di figli minori o incapaci per legge, all'insaputa o contro la volontà dell'Assicurato, limitatamente al caso in cui vi è *Rivalsa* da parte dell'assicuratore della RC obbligatoria dei veicoli a motore, per mancanza della relativa abilitazione da parte del guidatore;
 2. ciclomotori da parte di **figli minori o incapaci per legge**, limitatamente al caso in cui vi è *Rivalsa* da parte dell'assicuratore della RC obbligatoria dei ciclomotori per non operatività della *Garanzia* dovuta alla **violazione delle norme di legge sul trasporto** di persone.

Inoltre, la *Garanzia* opera per i danni:

- w) materiali e diretti causati alle cose di terzi da *Incendio, Implosione, Esplosione e Scoppio* che derivino:
1. dalla **conduzione della Casa abituale e/o saltuaria e del relativo Contenuto**;
 2. dall'**utilizzo di camere d'albergo o locali di villeggiatura**, inclusi i danni ai locali stessi ed al relativo *Contenuto* se di proprietà di terzi;
 3. dalla **pratica del campeggio** svolta all'interno di camping regolarmente autorizzati.
- x) da **interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività**, conseguenti a sinistri risarcibili in base alla presente *Garanzia*.

Art. 4.2 – Responsabilità del proprietario

La *Garanzia* copre in caso di danni accidentali a terzi inerenti alla **proprietà della Casa assicurata** indicata in *Polizza*.

In caso di comproprietà o proprietà di terzi, l'*Assicurazione* vale anche per i comproprietari o per i terzi proprietari della medesima *Casa* assicurata. Qualora la *Casa* sia singola porzione di *Fabbricato*, sono altresì comprese le relative quote di responsabilità inerenti alle parti di *Fabbricato* costituenti proprietà comune, con esclusione di ogni obbligo solidale con gli altri proprietari.

Sono comprese le dipendenze, le recinzioni fisse e i cancelli anche con comandi elettrici, i box pertinenziali, i *Pannelli solari e/o fotovoltaici*, le antenne e parabole, i giochi ed attrezzature sportive, gli impianti sportivi, piscine, parchi, alberi e strade private, purché realizzate nella *Casa* e negli spazi ad essa adiacenti.

È compresa la responsabilità civile dell'Assicurato quale **committente dei lavori di ordinaria e/o straordinaria manutenzione** rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 a condizione che:

- siano stati designati, qualora richiesto dalla legge, i responsabili della sicurezza sui luoghi di lavoro (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione previsto dal D.Lgs. n. 81/2008);
- i predetti responsabili siano in possesso dei requisiti di idoneità previsti dalle leggi vigenti ed assicurati al momento del *Sinistro*, con valida copertura assicurativa per la responsabilità civile dell'attività;
- le imprese esecutrici dei lavori siano regolarmente iscritte all'Albo di categoria ed assicurate al momento del *Sinistro* con valida copertura assicurativa per la responsabilità civile dell'attività.

Inoltre, la *Garanzia* opera per danni:

- a) materiali e diretti causati a cose di terzi derivanti da ***Incendio, Implosione, Esplosione e Scoppio***;
- b) da **interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività**, conseguenti a *Sinistri* risarcibili in base alla presente *Garanzia* "Responsabilità del proprietario";
- c) da **spargimento d'acqua** causato da rotture accidentali di tubazioni, condutture e impianti idrici, igienici, di riscaldamento e condizionamento della *Casa* assicurata;
- d) da **rigurgiti di fogna** causati da rotture accidentali o conseguenti ad occlusioni di tubazioni e condutture.

Art. 4.3 – Responsabilità dell'inquilino

La *Garanzia* opera per i danni accidentali materiali e diretti causati da **Incendio, Implosione, Esplosione, Scoppio** alla *Casa* assicurata tenuta in affitto/uso dall'*Assicurato*. Inoltre, se la *Casa* è concessa in affitto/uso ammobiliata, la *Garanzia* è estesa ai danni arrecati dai medesimi eventi all'arredamento del proprietario della *Casa*.

Art. 4.4 – Responsabilità del cane

La *Garanzia* opera per danni a terzi arrecati dal cane di proprietà o in uso all'*Assicurato* e/o al suo *Nucleo familiare*.

La *Garanzia* si estende anche ai seguenti eventi:

a) Affidato temporaneo gratuito

AXA interviene nel caso in cui il cane venga **temporaneamente affidato a titolo gratuito** ad una persona esterna al *Nucleo familiare*, compresi i collaboratori domestici, per:

- i danni che arreca ad altre persone, diverse dal custode dell'animale, ed alle loro Cose ed animali;
- le lesioni corporali, da cui derivi un'invalidità permanente, causate dal cane al suo custode.

b) Lesioni ai figli dell'Assicurato

AXA interviene per le lesioni corporali, da cui derivi un'invalidità permanente, causate dal cane **ai figli dell'Assicurato minori di 14 anni**, così derogando a quanto riportato all'art. 4.5 "Persone non considerate terze".

c) Partecipazione professionale a fiere e mostre

AXA in deroga all'esclusione di cui al punto 12 dell'art. 4.6 – "Esclusioni", interviene per i danni causati dal cane a terzi durante la partecipazione a fiere, gare, mostre, rassegne e concorsi di bellezza quando tale attività sia svolta a titolo professionale o comunque remunerato.

d) Interruzione o sospensione di attività di terzi

AXA interviene per i danni da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, causati dal cane.

Cosa non assicurato

Art. 4.5 – Persone non considerate terzi

Ai fini della presente sezione, non sono considerati terzi il coniuge, il convivente di fatto, le persone iscritte nel suo stato di famiglia e qualsiasi altro parente od affine con lui convivente, salvo quanto previsto dall'art. 4.2 - "Responsabilità del Proprietario" e dall'art. 4.4 - "Responsabilità del cane" lettera b) limitatamente alle lesioni ai figli dell'*Assicurato* minori di 14 anni.

Art. 4.6 – Esclusioni

Esclusioni comuni a tutte le *Garanzie* precedenti (da art. 4.1 - "Responsabilità della famiglia" ad art. 4.4 - "Responsabilità del cane").

Sono esclusi i danni:

1. alle Cose che l'*Assicurato* detenga a qualsiasi titolo;
2. alle Cose che derivano da **Incendio, Implosione, Esplosione o Scoppio**, diversi da quelli previsti all'art. 4.1 - "Responsabilità della famiglia" alla lettera w) e all'art. 4.2 - "Responsabilità del proprietario" alla lettera a);
3. ai locali ed al contenuto delle *Case* tenute in affitto, salvo quanto disciplinato all'art. 4.3 - "Responsabilità dell'inquilino" per la *Casa abituale*;
4. da circolazione di veicoli su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate, tranne quanto previsto nell'art. 4.1 - "Responsabilità della famiglia" alle lettere g) e v);
5. da proprietà ed uso di natanti o unità naviganti diversi da quelli descritti nell'art. 4.1 - "Responsabilità della famiglia" alla lettera l);
6. da *Furto*;
7. derivanti dalla proprietà della *Casa* salvo se acquistata la *Garanzia* di cui all'art. 4.2 - "Responsabilità del Proprietario";
8. derivanti dalla proprietà o uso di cani, salvo se acquistata la *Garanzia* di cui all'art. 4.4 - "Responsabilità del cane";
9. derivanti dall'esercizio della caccia;
10. verificatisi nello svolgimento di gare sportive e relativi allenamenti se sono effettuati a titolo professionale o prevedano l'impiego di veicoli a motore;
11. verificatisi nella pratica del paracadutismo, parapendio e sport aerei in genere;

-
12. causati da esercizio di attività professionali, od attività comunque retribuite, svolte dall'*Assicurato* e/o dal proprio *Nucleo familiare*;
 13. conseguenti a inadempimenti di natura contrattuale o tributaria;
 14. derivanti da impiego di aeromobili;
 15. derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
 16. verificatisi in relazione alla conduzione dello studio professionale;
 17. causati da presenza, detenzione di amianto, di prodotti di amianto o contenenti amianto o da questo derivanti;
 18. derivanti da campi elettromagnetici;
 19. conseguenti ad attività di volontariato di natura medica-infermieristica;
 20. conseguenti a:
 - inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
 - deviazione, alterazione, interruzione, impoverimento di sorgenti, corsi d'acqua, falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto si trovi nel sottosuolo, suscettibile di sfruttamento;
 - trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici), ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive.

Inoltre, solo ai fini della *Garanzia* di cui all'art. 4.1 - "Responsabilità della famiglia" sono esclusi:

21. in riferimento alla copertura richiamata alla lettera k), i danni subiti dai modelli e dagli aeromodelli di terzi;
22. in riferimento alla copertura richiamata alla lettera l), le imbarcazioni lunghe oltre 6,50 mt;
23. in riferimento alla copertura richiamata alla lettera p), i danni a Cose di proprietà o in uso ai minori affidati all'*Assicurato*;
24. in riferimento alla lettera u), i danni cagionati a cose di proprietà o in uso al sorvegliante;
25. In riferimento alla copertura richiamata alla lettera v) punto 2, i danni a Cose.

Inoltre, solo ai fini della *Garanzia* art. 4.2 - "Responsabilità del proprietario" sono esclusi i danni:

26. da spargimento d'acqua diverso da quello conseguente a rotture accidentali di tubazioni, condutture o impianti idrici, igienici, di riscaldamento e di condizionamento;
27. da rigurgito di fogna conseguente a rigurgito o traboccamento della rete fognaria pubblica;
28. derivanti unicamente da umidità, stillicidio e, in genere, da insalubrità dei locali;
29. derivanti dalla proprietà di *Case* diverse da quella assicurata.

Inoltre, solo ai fini della *Garanzia* art. 4.3 - "Responsabilità dell'inquilino" sono esclusi i danni:

30. derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
31. a *Cose* che l'*Assicurato* detenga a qualsiasi titolo diverse da quelle riportate all'art. 4.3 - "Responsabilità dell'Inquilino";

Inoltre, solo ai fini della *Garanzia* art. 4.4 - "Responsabilità del Cane", sono esclusi i danni:

32. derivanti da *Cani a rischio elevato di aggressività* e cani di razza: Perro, Pitbull, Rottweiler, Dobermann, Doghi, American Bulldog, Bull Mastiff, Mastino napoletano e di Tipo Bull Terrier quali American Staffordshire Terrier, Bull Terrier Inglese Miniatura, Bull Terrier Inglese Taglia Normale, Staffordshire Bull Terrier;
33. al custode, salvo se temporaneo e gratuito come disciplinato dall'art.4.4 - "Responsabilità del Cane" alla lettera a);
34. da impiego del cane per attività proibite dalla legge;
35. causati da cani non iscritti all'anagrafe canina;
36. ad altri animali domestici di proprietà dell'*Assicurato* o del *Nucleo familiare*;
37. derivanti dall'esercizio della caccia;
38. provocati dagli animali in occasione di ricovero presso cliniche e/o ambulatori veterinari, anche in caso di day hospital;
39. cagionati dal cane mentre alloggia temporaneamente presso pensioni per animali;
40. conseguenti ad uso professionale o comunque retribuite, compresi quelli connessi all'attività di allevamento;
41. da *Incendio, Esplosione o Scoppio* provocato dal cane;
42. derivanti dai maggiori oneri, conseguenti alla responsabilità solidale con terzi dell'*Assicurato*.

Inoltre, in relazione a tutte le garanzie di cui ai punti precedenti, AXA non riconoscerà responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato.

Come opera l'assicurazione

Art. 4.7 – I Limiti territoriali

Le Garanzie “Responsabilità della famiglia” di cui all'art. 4.1 e “Responsabilità del cane” di cui all'art. 4.4 si intendono operanti in tutto il Mondo.

Le Garanzie “Responsabilità del proprietario” di cui all'art. 4.2 e “Responsabilità dell'inquilino” di cui all'art. 4.3 si intendono operanti per la Casa indicata in Polizza.

Art 4.8 – Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e/o scoperti

Le Garanzie di cui alla presente Sezione “Danni arrecati ad altri” operano con i seguenti limiti di risarcimento, franchigie e scoperti:

Garanzie	Limite di Risarcimento per Anno assicurativo	Franchigia e/o Scoperto per Sinistro
Responsabilità della famiglia - Danni fisici involontariamente causati a badanti e collaboratori addetti ai servizi domestici Art. 4.1 f)	Massimale indicato in Polizza	1.000 euro
Responsabilità della famiglia - Danni da Incendio derivanti dalla pratica di campeggio Art. 4.1 i)	Massimale indicato in Polizza	1.000 euro
Responsabilità della famiglia - Danni fisici involontariamente causati a baby-sitter Art. 4.1 t)	Massimale indicato in Polizza	1.000 euro
Responsabilità della famiglia - Danni fisici involontariamente subiti dal sorvegliante temporaneo dei figli minori dell'assicurato Art. 4.1 u)	Massimale indicato in Polizza	1.000 euro
Responsabilità della famiglia - Danni da interruzione o sospensione di attività Art. 4.1 x)	Massimale indicato in Polizza	1.000 euro
Responsabilità del proprietario - Danni da spargimento d'acqua o rigurgiti di fogna Art. 4.2 c) e d)	Massimale indicato in Polizza	250 euro
Responsabilità del cane - Danni a cose causati dai cani Art. 4.4	Massimale indicato in Polizza	250 euro Per danni a cose
Responsabilità del cane - Affidamento temporaneo gratuito del cane Art. 4.4 a)	50.000 euro	1.500 euro
Responsabilità del cane - Lesioni ai figli dell'Assicurato Art. 4.4 b)	50.000 euro	1.500 euro
Responsabilità del cane - Partecipazione a fiere e a mostre Art. 4.4 c)	2.500 euro	300 euro
Responsabilità del cane - Interruzione o sospensione di attività di terzi Art. 4.4 d)	10% del massimale	250 euro

Cosa assicuro

Art. 5 – Assicurati

I soggetti coperti dalla *Garanzia* sono l'*Assicurato* indicato nella *Polizza*, il suo *Nucleo familiare* e i figli minori dell'*Assicurato* anche non conviventi.

In caso di controversie fra più persone assicurate con la stessa *Polizza*, la *Garanzia* si intende prestata a favore del *Contraente*.

Questa sezione è composta da due distinte *Garanzie*:

- Assistenza legale
- Tutela su internet

Art. 5.1 – Oggetto della garanzia Assistenza legale

Avvalendosi di AXA Assistance per la gestione e la liquidazione dei *Sinistri*, accaduti nell'ambito della vita privata, AXA garantisce il rimborso delle spese legali e peritali - extragiudiziali e giudiziali - occorrenti per la tutela degli *Assicurati* in relazione a vertenze e procedimenti previsti in *Polizza*.

La *Garanzia* opera nei limiti del massimale valido per *Sinistro* e per *Anno assicurativo*, come indicato nel successivo art. 5.7 - "Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e/o scoperti".

L'*Assicurazione* comprende i seguenti oneri:

- le spese per l'**intervento di un legale** incaricato nei limiti della vigente tariffa professionale forense;
- le **indennità per la mediazione**, solo nei casi obbligatoriamente previsti per legge, a carico dell'*Assicurato* e spettanti all'Organismo di Mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico. Per gli Organismi di Mediazione privati si fa riferimento alle indennità previste per gli Organismi di Mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico;
- le eventuali **spese del legale di controparte**, in caso di *Transazione* autorizzata da AXA Assistance ai sensi del successivo art.10.2 - "Denuncia del Sinistro e libera scelta del legale";
- le **spese per l'intervento del consulente tecnico d'ufficio, del consulente tecnico di parte e di periti in genere**, purché autorizzate da AXA Assistance ai sensi del successivo art.10.2 - "Denuncia del Sinistro e libera scelta del legale";
- le spese processuali nel processo penale ai sensi dell'art. 535 Codice di Procedura Penale;
- il **contributo unificato per le spese degli atti giudiziari**, se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza;
- le **spese attinenti all'esecuzione forzata** limitatamente ai primi due tentativi esperiti dall'*Assicurato*;
- le **spese necessarie allo svolgimento di arbitrati**, per la risoluzione di controversie garantite in *Polizza*;
- le **spese per un secondo legale domiciliatario**, unicamente in fase giudiziale. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'*Assicurato*;
- gli **oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari** fino al limite indicato nelle tabelle di cui all'art.5.7 - "Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e/o scoperti".
- le spese necessarie allo svolgimento di arbitrati, per risoluzione di controversie garantite in polizza.

È garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'art. 10.2 - "Denuncia del sinistro e libera scelta del legale".

Casi assicurati

La *Garanzia* è operante nell'ambito della vita privata, esclusivamente per i seguenti casi:

- a. controversie relative a danni subiti dall'*Assicurato* per **fatti illeciti posti in essere da altri soggetti**;
- b. controversie per danni causati ad altri soggetti in conseguenza di **fatti illeciti dell'Assicurato o di persone delle quali debba rispondere** a norma di legge ove, ai sensi dell'art. 1917 C.C., risultino adempiuti gli obblighi dell'assicuratore della responsabilità civile. L'intervento di AXA Assistance è comunque condizionato all'esistenza ed all'effettiva operatività di una valida *Garanzia* di responsabilità civile;
- c. **controversie che derivino da incidenti stradali** nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come trasportati di

veicoli a motore, di proprietà di terzi, privati o pubblici;

d. **difesa penale dell'Assicurato per reato colposo.**

Consulenza legale telefonica

L'Assicurato, chiamando la *Centrale Operativa* di AXA Assistance, può richiedere:

- una prima consulenza legale, relativamente ai casi assicurati con la presente sezione;
- informazioni sulle normative vigenti e sugli adempimenti da rispettare nel caso di ricorso alle autorità giudiziarie;
- informazioni sul contenuto e sulla portata delle garanzie previste nella presente sezione di polizza.

La *Centrale Operativa* può erogare autonomamente la prestazione oppure mettere l'Assicurato in contatto con un altro specialista. Il servizio è attivo nei giorni feriali dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 17.00 e il venerdì dalle 9.00 alle 13.00.

Informazioni legali e burocratiche

L'Assicurato, chiamando la *Centrale Operativa* di AXA Assistance, potrà rivolgersi ad AXA Assistance per ottenere le prime informazioni di natura legale relativamente a:

- acquisto e vendita di beni immobili (per esempio: acquisto di una casa);
- affitto della *Casa del Nucleo familiare*;
- condominio (per esempio: poteri dell'amministratore);
- collaboratori domestici (ad esempio: obblighi di legge);
- diritto delle successioni (ad esempio: accettazione dell'eredità);
- diritto di famiglia (ad esempio: formalità preliminari del matrimonio).

L'Assicurato potrà inoltre ottenere documentazione o informazioni sulle attività necessarie da compiere per:

- richiedere certificati in materia di cittadinanza, residenza, matrimonio, passaporto, patente;
- la revisione periodica di veicoli.

Inoltre, AXA Assistance fornirà su richiesta l'indicazione delle scadenze fiscali relative alla *Casa* assicurata, a titolo di esempio le scadenze IMU o della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani.

La *Centrale Operativa* può erogare autonomamente la prestazione oppure mettere l'Assicurato in contatto con un altro specialista. Il servizio è attivo nei giorni feriali dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 17.00 e il venerdì dalle 9.00 alle 13.00.

Art. 5.2 – Oggetto della Garanzia Tutela su internet

Avvalendosi di AXA Assistance per la gestione e la liquidazione dei *Sinistri* derivanti da illeciti commessi attraverso internet, AXA garantisce il rimborso delle spese legali e peritali - extragiudiziali e giudiziali - occorrenti per la tutela degli *Assicurati* in relazione a vertenze e procedimenti previsti in *Polizza*.

La *Garanzia* opera nei limiti del massimale valido per *Sinistro* e per *Anno assicurativo*, come indicato nel successivo art. 5.7 - "Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e/o scoperti".

La *Garanzia Tutela su internet* comprende i seguenti oneri:

- le spese per l'**intervento di un legale** incaricato nei limiti della vigente tariffa professionale forense;
- le **indennità per la mediazione**, solo nei casi obbligatoriamente previsti per legge, a carico dell'Assicurato e spettanti all'Organismo di Mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico. Per gli Organismi di Mediazione privati si fa riferimento alle indennità previste per gli Organismi di Mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico;
- le eventuali **spese del legale di controparte**, in caso di *Transazione* autorizzata da AXA Assistance ai sensi del successivo art.10.2 - "Denuncia del Sinistro e libera scelta del legale";
- le **spese per l'intervento del consulente tecnico d'ufficio, del consulente tecnico di parte e di periti in genere**, purché autorizzate da AXA Assistance ai sensi del successivo art.10.2 - "Denuncia del Sinistro e libera scelta del legale";
 - il **contributo unificato per le spese degli atti giudiziari**, se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza;
 - le **spese attinenti all'esecuzione forzata** limitatamente ai primi due tentativi esperiti dall'Assicurato;
 - le **spese necessarie allo svolgimento di arbitrati**, per la risoluzione di controversie garantite in *Polizza*;
 - le **spese per un secondo legale domiciliatario**, unicamente in fase giudiziale, per un rimborso massimo fino ad euro 2.500. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'Assicurato;
 - gli **oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari** fino ad un limite di euro 500.

È garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'art.10.2 - "Denuncia del Sinistro e libera scelta del legale".

Casi assicurati

La *Garanzia Tutela su internet* è operante nell'ambito della vita privata, esclusivamente per i seguenti casi (salvo quanto previsto dall'Art. 5.4 "Esclusioni garanzia tutela su internet" e massimo per un *Sinistro* all'anno per singola tipologia di caso):

1. Lesione della reputazione on-line

Nell'ambito di questo evento sono garantiti due tipi di intervento, legale e tecnico-informatico:

- a. azione in sede civile e/o penale, giudiziale o stragiudiziale per ottenere la rimozione da *Social Network e Siti Internet* del contenuto lesivo della reputazione on-line, nonché l'eventuale *Risarcimento* di tali danni;
- b. intervento di un perito informatico per l'attività di *Flooding*. Tale prestazione sarà prevista decorsi inutilmente 15 giorni lavorativi dall'intervento del legale incaricato, la cui azione tesa ad ottenere la rimozione del contenuto lesivo non abbia ancora avuto riscontro. Tutte le attività svolte da AXA e AXA Assistance, nonché dai propri periti informatici, configurano delle obbligazioni di mezzi e non di risultato. Pertanto, AXA e AXA Assistance si impegnano a mettere in atto tutte le misure necessarie al fine di raggiungere il risultato, senza che questo possa essere sempre garantito, alla luce delle attuali tecnologie.

2. Furto d'identità digitale legato al credito

Azione in sede civile e/o penale, giudiziale o stragiudiziale per ottenere il *Risarcimento* dei danni subiti a seguito di *Furto d'identità digitale* per fatti illeciti di terzi nonché, ove possibile, il ripristino della situazione relativa alla affidabilità creditizia antecedente il *Furto di identità digitale*.

3. Acquisti on-line/e-commerce

Controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali di controparte relative esclusivamente ad *Acquisti on-line/ecommerce*; la presente *Garanzia* si intende prestata, per le controversie che insorgono limitatamente ai fatti della vita privata e limitatamente alle controversie con valore in lite superiore ad euro 400 ed inferiore ad euro 50.000.

Sono escluse le controversie nei confronti dei vettori (ad es. corrieri espressi e servizi postali) designati alla consegna del bene.

Al fine di inquadrare correttamente la prestazione *Acquisti-online/e-commerce* e precisarne l'operatività, si fa riferimento a quanto previsto dal Codice del Consumo: "il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita; si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze:

- a. sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
- b. sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;
- c. presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura;
- d. sono, altresì, idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti."

Cosa non assicuro

Art. 5.3 – Esclusioni Garanzia Assistenza legale

Sono esclusi dalla *Garanzia "Assistenza legale"*:

1. il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
2. gli oneri fiscali (bollatura documenti e atti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, ecc.);
3. le spese per controversie derivanti da fatti dolosi *dell'Assicurato*;
4. le spese per controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario nonché per controversie concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
5. le spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro *l'Assicurato* nei procedimenti penali, ai sensi dell'art. 541 Codice di Procedura Penale.

Inoltre, la *Garanzia* non è operante per le controversie:

6. derivanti dall'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo, dipendente o professionale;
7. derivanti dalla circolazione di veicoli o natanti soggetti all'Assicurazione obbligatoria, nonché di aeromobili, di proprietà, locati o condotti dall'Assicurato;
8. di natura contrattuale (quali a puro titolo esemplificativo contratti di compravendita o di affitto), anche nei confronti di AXA e del Gruppo AXA Italia, fatti salvi i casi espressamente indicati ai punti precedenti;
9. relative ai sinistri di inquinamento dell'ambiente, salvo che esso sia determinato da fatto accidentale;
10. relative ai sinistri causati da *Esplosione*, emanazione di calore, radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, o in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di Particelle atomiche;
11. per le quali sia ipotizzabile la responsabilità professionale del legale incaricato.

Art. 5.4 – Esclusioni Garanzia Tutela su internet

Sono escluse dalla presente *Garanzia Tutela* su Internet:

1. il pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere;
2. gli oneri fiscali (bollatura documenti e atti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, etc.);
3. le spese per Controversie derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato;
4. le spese per Controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario nonché per Controversie concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni, salvo quanto previsto al punto "Casi assicurati";
5. le spese liquidate a favore delle *Parti* civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali, ai sensi dell'art. 541 Codice di Procedura Penale.

Inoltre, la *Garanzia* non opera per le controversie:

6. derivanti dall'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo, dipendente, professionale o imprenditoriale, salvo quanto previsto al punto "Casi assicurati";
7. di natura contrattuale (quali a puro titolo esemplificativo contratti di compravendita o di affitto), anche nei confronti di AXA e del Gruppo AXA Italia, salvo quanto previsto al punto "Casi assicurati";
8. per le quali sia ipotizzabile la responsabilità professionale del legale incaricato;
9. non espressamente richiamate tra le voci dal punto "Casi assicurati";
10. di natura contrattuale dell'Assicurato aventi ad oggetto il pagamento del prezzo del bene;
11. in materia di diritto di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale.

Sono, inoltre, escluse dalla *Garanzia Tutela* su Internet le controversie:

12. di valore inferiore ad euro 400;
13. nascenti da fatti che ledono la reputazione on-line, presenti su forum e/o blog (ovvero "community chiuse");
14. aventi ad oggetto contenuto pornografico, pedopornografico, violento, discriminatorio o che violi la dignità umana;
15. nascenti da materiale e/o informazioni messi a disposizione dall'Assicurato;
16. nascenti da casi di omonimia;
17. che riguardano personaggi pubblici e/o facenti parte del mondo dello spettacolo;
18. nascenti dalla pubblicazione su stampa nazionale e/o locale on-line, di materiale e/o informazioni relative all'Assicurato.

Inoltre, si specifica che sono esclusi dall'operatività della *Garanzia Tutela* su Internet, nell'ambito dell'e-commerce, gli acquisti relativi a:

19. animali e vegetali;
20. gioielli e/o beni preziosi, oggetti d'arte, argenteria;
21. oggetti intangibili con valore monetario come a titolo di esempio: azioni, obbligazioni, titoli, denaro, assegni, bonds, certificati statali, francobolli, travellers cheques, biglietti per eventi di vario genere (esclusi i biglietti di viaggio);
22. beni deperibili, cibo e bevande, medicinali, armi;
23. materiale digitale scaricato on-line;
24. oggetti per uso industriale;
25. beni non consegnati per cause imputabili a disservizi del vettore (es. corrieri, servizio postale);
26. acquisti effettuati tramite aste on-line;
27. veicoli a motore e natanti;
28. beni non nuovi.

Come opera l'assicurazione

Art. 5.5 – Limiti territoriali

L'Assicurazione è valida per le controversie verificatesi nei paesi dell'Unione Europea e in Svizzera. Ai fini della validità della *Garanzia Tutela legale* su internet fa fede l'ubicazione del server da cui ha avuto origine la controversia.

Art. 5.6 – Decorrenza della Garanzia

La *Garanzia* è prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità dell'Assicurazione e precisamente:

- dopo le ore 24.00 del giorno di decorrenza dell'Assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali;
- trascorsi 90 giorni dal giorno di decorrenza dell'Assicurazione per gli altri casi; purché denunciate entro 12 mesi dalla data di cessazione della *Polizza*.

Ai fini del comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; qualora il fatto che dia origine al *Sinistro* si protragga attraverso più atti successivi, il *Sinistro* stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Nel caso di esercizio di pretese al risarcimento di danni per fatto illecito di terzi, il fatto generatore del *Sinistro* si considera insorto nel momento del verificarsi del *Sinistro* che ha originato il diritto al risarcimento.

Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse si considerano a tutti gli effetti un unico *Sinistro*. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto il *Sinistro* è unico a tutti gli effetti.

Si considerano, inoltre, come unico *Sinistro* le imputazioni penali per reato continuato.

Nelle precedenti ipotesi la *Garanzia* viene prestata a favore di tutti gli *Assicurati* coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Qualora coesistano una o più assicurazioni di Assistenza legale sul medesimo rischio coperto dalla presente *Polizza*, la *Garanzia* prevista da quest'ultima opera dopo esaurimento di quanto dovuto dalle altre assicurazioni.

Qualora, relativamente agli acquisti on-line, le controversie dovessero riguardare beni già oggetto di apposite coperture assicurative attinenti alla protezione dell'acquisto, la *Garanzia* di cui alla *Garanzia Tutela su Internet* opera dopo esaurimento di quanto dovuto da queste altre assicurazioni.

Art. 5.7 – Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e/o scoperti

Le *Garanzie* di cui alla presente Sezione "Spese legali" operano con i seguenti limiti di *Indennizzo*:

Garanzia Assistenza Legale	Limite di Indennizzo
Assistenza legale Art. 5.1	10.000 euro per Sinistro e per anno assicurativo
Consulenza legale telefonica Art. 5.1	3 richieste per anno
Informazioni legali e burocratiche Art. 5.1	3 richieste per anno
Spese per un secondo legale domiciliatario in fase giudiziale Art. 5.1	2.500 euro
Oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari Art. 5.1	500 euro

Garanzia Tutela su internet	Limite di Indennizzo
Tutela su internet Art. 5.2	15.000 euro per Sinistro e per anno assicurativo compresi i relativi oneri non ripetibili della controparte

Spese per un secondo legale domiciliatario in fase giudiziale Art. 5.2	2.500 euro
Oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari Art. 5.2	500 euro
Tutela su internet Casi assicurati 1. 2. 3. Art. 5.2	Massimo un sinistro per ogni caso assicurato
Attività di consulenza in sede penale finalizzata alla proposizione di querela da parte dell'Assicurato Art. 5.2 punto 1. lettera a.	1.000 euro
Intervento di un perito tecnico-informatico per l'attività di Flooding Art. 5.2 punto 1. lettera b.	1.000 euro

UN AIUTO IN CASO DI EMERGENZA (24h/7)

Art. 6 – Premessa

La gestione dei servizi di Assistenza di cui alle prestazioni sotto indicate è affidata da AXA a Inter Partner Assistance S.A., Rappresentanza generale per l'Italia, di seguito denominata AXA Assistance, con sede operativa in Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma.

Le prestazioni di Assistenza possono essere richieste da qualsiasi persona, purché riguardanti la Casa indicata nella Polizza, contattando la Centrale operativa funzionante 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno, ai seguenti numeri:

Telefono dall'Italia, numero verde **800 860 019**

Telefono dall'estero, **+39 06 4211 5502**

Cosa assicuro

Art. 6.1 – Professionisti per la tua Casa

Invio artigiani convenzionati

Nei casi previsti ai successivi punti a), b), c), d) e), AXA Assistance si obbliga a reperire ed inviare un artigiano convenzionato nel più breve tempo possibile dalla richiesta pervenuta in Centrale operativa e 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno.

Se, per cause indipendenti dalla Centrale operativa, risultasse impossibile reperire l'artigiano richiesto in tempi compatibili con l'emergenza, in accordo con la Centrale operativa, l'assicurato potrà incaricare un artigiano di sua fiducia e successivamente richiedere il rimborso delle spese previste in garanzia fino a concorrenza dei massimali previsti dietro presentazione di idonea documentazione.

AXA Assistance si rende disponibile, su richiesta dell'Assicurato, al momento del Sinistro, a convenzionare l'artigiano locale di fiducia dell'Assicurato alle tariffe previste dal proprio accordo di convenzionamento, inserendo temporaneamente il fornitore nel proprio network.

a) Reperimento ed invio di un idraulico

In caso di:

- allagamento oppure infiltrazione nella Casa assicurata in seguito a rottura, otturazione, guasto delle tubature, installate nei muri e nei pavimenti, dell'impianto idraulico ad essa pertinente;
- mancanza totale di acqua nella Casa assicurata non dovuta a temporanea sospensione della distribuzione;
- mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari in seguito ad otturazione delle tubature fisse di scarico dell'impianto idraulico;

la Centrale operativa di AXA Assistance invierà presso la Casa assicurata un idraulico convenzionato.

AXA Assistance prende a carico la spesa fino a concorrenza di 500 euro per Sinistro, con massimo 2 Sinistri per Anno assicurativo.

Sono compresi nel massimale di 500 euro:

- i costi di uscita;
- i costi di mano d'opera;
- i costi per il materiale e/o i pezzi di ricambio necessari per la riparazione con il sottolimito di 100 euro per Sinistro.

Restando a carico dell'Assicurato solo l'eventuale eccedenza.

Da tale prestazione sono esclusi gli interventi:

- su elettrodomestici (lavatrici, lavastoviglie e simili) o su tubature e rubinetterie ad essi collegate e danneggiate dal loro utilizzo;
- in caso di condominio, sull'impianto idraulico generale del Fabbricato in cui è situata la Casa assicurata;
- richiesti a seguito di infiltrazioni, rigurgiti, straripamenti, causati da incuria o lavori ai pozzi neri o di ordinaria manutenzione;
- per danni causati dal gelo.

b) Reperimento ed invio di un elettricista

In caso di mancanza della corrente elettrica in tutti i locali della Casa assicurata per guasti di interruttori e prese di corrente o agli impianti di distribuzione interna, non causati da imperizia o negligenza dell'Assicurato, la Centrale operativa di Axa Assistance invierà presso la Casa un elettricista convenzionato.

AXA Assistance prende a carico la spesa fino a concorrenza di 500 euro per Sinistro, con massimo 2 Sinistri per Anno assicurativo.

Sono compresi nel massimale di 500 euro:

- i costi di uscita;
- i costi di mano d'opera;
- i costi per il materiale e/o i pezzi di ricambio necessari per la riparazione con il sottolimito di 100 euro per *Sinistro*.

Restando a carico dell'Assicurato solo l'eventuale eccedenza.

Da tale prestazione sono esclusi gli interventi:

- in caso di condominio, sul cavo di alimentazione generale del *Fabbricato* in cui è situata la *Casa*;
- richiesti a seguito di interruzione della fornitura di energia elettrica da parte dell'Ente erogatore;
- a timers o apparecchiature similari;
- per corto circuito provocato da falsi contatti causati dall'Assicurato.

c) Reperimento ed invio di un fabbro/falegname

Nei casi in cui:

- a seguito di *Furto*, smarrimento, rottura delle chiavi o guasto della serratura, purché non elettronica, non sia possibile entrare in *Casa*;
- a seguito di tentato *Furto*, la funzionalità della porta di accesso alla *Casa* sia compromessa in modo grave e la sicurezza della stessa non è garantita;

la *Centrale operativa* invierà presso la *Casa* un fabbro o un falegname.

AXA Assistance prende a carico la spesa fino a concorrenza di 500 euro per *Sinistro*, con massimo 2 *Sinistri* per Anno assicurativo.

Sono compresi nel massimale di 500 euro:

- i costi di uscita;
- i costi di mano d'opera;
- i costi per il materiale e/o i pezzi di ricambio necessari per la riparazione con il sottolimito di 100 euro per *Sinistro*.

Restando a carico dell'Assicurato solo l'eventuale eccedenza.

In caso di *Furto*, tentato *Furto* o smarrimento chiavi, l'Assicurato dovrà presentare alla Centrale Operativa copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.

d) Reperimento ed invio di un vetraio/serrandista

Nel caso in cui l'Assicurato necessiti di un vetraio/serrandista in caso di rottura di un vetro o di una serranda della porta d'ingresso o delle finestre della *Casa* a seguito di *Furto*, tentato *Furto* o atto vandalico, la Centrale operativa invierà un vetraio/serrandista convenzionato.

AXA Assistance prende a carico la spesa fino a concorrenza di 500 euro per *Sinistro*, con massimo 2 *Sinistri* per Anno assicurativo.

Sono compresi nel massimale di 500 euro:

- i costi di uscita;
- i costi di mano d'opera;
- i costi per il materiale e/o i pezzi di ricambio necessari per la riparazione con il sottolimito di 100 euro per *Sinistro*.

Restando a carico dell'Assicurato solo l'eventuale eccedenza.

In caso di *Furto*, tentato *Furto* o smarrimento chiavi, l'Assicurato dovrà presentare alla Centrale operativa copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.

e) Reperimento ed invio di un termoidraulico

Nel caso in cui l'Assicurato necessiti presso la *Casa*, di un termoidraulico a seguito del blocco della caldaia, dello scaldabagno o del boiler, la *Centrale operativa* provvederà ad inviare un tecnico per ripristinare il funzionamento. AXA Assistance prende a carico la spesa fino a concorrenza di 500 euro per *Sinistro*, con massimo 2 *Sinistri* per Anno assicurativo.

Sono compresi nel massimale di 500 euro:

- i costi di uscita;
- i costi di mano d'opera;
- i costi per il materiale e/o i pezzi di ricambio necessari per la riparazione con il sottolimito di 100 euro per *Sinistro*.

Restando a carico dell'Assicurato solo l'eventuale eccedenza.

Cosa non assicurato

Art. 6.2 – Esclusioni comuni - Limiti di esposizione – Responsabilità

a) La prestazione di assistenza opera con le seguenti esclusioni:

1. nessuna prestazione viene fornita e nessun Indennizzo viene pagato da AXA Assistance in alternativa o a titolo di compensazione per quanto dovuto;
2. nessuna prestazione viene fornita e nessun Indennizzo viene pagato da AXA Assistance per Sinistri che abbiano interessato le parti comuni del Fabbricato cui eventualmente appartiene la Casa identificata in Polizza.
3. sono esclusi i materiali e pezzi di ricambio che richiedano un ordine e un secondo intervento per l'installazione.

b) Limiti di esposizione:

I massimali e i limiti previsti da ciascuna prestazione di assistenza devono intendersi per ogni *Sinistro* ed al lordo di qualsiasi imposta od altro onere stabilito per legge.

AXA Assistance non effettuerà in nessun caso rimborsi per spese sostenute dall'Assicurato, senza preventiva autorizzazione della *Centrale operativa*. In deroga a quanto precede e a quanto indicato alla lettera

a) punto 1. del presente articolo, l'autonoma organizzazione di una delle assistenze indicate su iniziativa dell'Assicurato, o di chi per esso, è ammessa solo nel caso in cui AXA Assistance abbia precedentemente dato il suo accordo sui mezzi da utilizzare, qualora, per cause indipendenti dalla *Centrale operativa*, risultasse impossibile reperire l'artigiano richiesto.

c) Responsabilità:

AXA Assistance non assume responsabilità per i danni conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento, dovuto a caso fortuito o a forza maggiore, o comunque derivante direttamente e/o indirettamente da eventi esclusi dalla presente *Polizza*.

Art. 6.3 – Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e/o scoperti

Garanzia Assistenza	Limite di Indennizzo
Reperimento ed invio idraulico, elettricista, fabbro/falegname, vetraio/serrandista, termoidraulico	500 euro per Sinistro – massimo 2 sinistri per Anno Assicurativo per ogni tipologia di professionista

NORME CHE REGOLANO IL SINISTRO

Cosa fare in caso di sinistro Incendio ed altri danni

Art. 7.1 – Cosa fare in caso di sinistro

Il *Contraente* o l'*Assicurato* devono, in caso di *Sinistro*:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno;
- b) avvisare AXA entro 3 giorni da quando ha avuto conoscenza del *Sinistro*, ed abbia avuto la possibilità di denunciarlo, così come indicato dell'art. 1913 C.C.
L'avviso dovrà contenere le circostanze in cui è avvenuto il *Sinistro*, l'importo approssimativo del danno e, se possibile, l'elenco delle cose distrutte, danneggiate o sottratte con l'indicazione del rispettivo valore;
- c) fare tempestivamente denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo in caso di *Incendio* o *Sinistro* presumibilmente doloso, *Esplosione*, *Implosione*. Nella denuncia dovrà essere indicato: il momento dell'inizio del *Sinistro*, la causa presunta e l'entità approssimativa del danno, indicando AXA come *Assicuratore* delle cose danneggiate, distrutte o sottratte, e, se possibile, il numero di *Polizza*. La copia della denuncia dovrà poi essere trasmessa ad AXA;
- d) fornire ad AXA una distinta particolareggiata delle cose distrutte e danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, entro i 5 giorni successivi all'avviso di cui al punto b), ad integrazione di quanto già fornito nell'avviso di *Sinistro*.

Se il *Contraente* o l'*Assicurato* non rispetta uno degli obblighi indicati alle lettere a) e b), può perdere totalmente o parzialmente il diritto all'*Indennizzo* ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Le comunicazioni di cui al presente articolo devono essere effettuate utilizzando l'*Applicazione ING* o qualora il *Contraente/Assicurato* ne fosse impossibilitato, contattando AXA tramite lettera raccomandata indirizzandola presso la sede legale di AXA Assicurazioni (AXA Assicurazioni Sede Legale e Direzione Generale, Corso Como 17, 20154 Milano Italia), o tramite PEC all'indirizzo ufficiale: axaassicurazioni@axa.legalmail.it.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alla lettera a) sono a carico di AXA come indicato all'art. 1914 C.C.

Il *Contraente* o l'*Assicurato* devono altresì:

- e) conservare le cose rimaste illese, gli indizi materiali del reato o le tracce e i residui del *Sinistro*, fino a quando il perito incaricato da AXA abbia effettuato il sopralluogo per stimare il danno. Se non viene richiesto il sopralluogo, le tracce e gli indizi del reato ed i residui del *Sinistro* devono essere conservati fino a quando AXA liquida il danno senza, per questo, avere diritto ad alcuna indennità, fatte salve le azioni rientranti nella normale operatività in *Casa*;
- f) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle *Cose* danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del *Sinistro* con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione qualsiasi documento (scontrini, fatture, registri, conti, ecc.) che possa essere ragionevolmente richiesto da AXA o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche da effettuare anche presso terzi.

Art. 7.2 – Esagerazione dolosa del danno

Il *Contraente* o l'*Assicurato* che aumenta volutamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte le *Cose* che non esistevano al momento del *Sinistro*, occultano o manomettono le *Cose* salvate, attraverso mezzi o documenti falsi o fraudolenti, modifica le tracce ed i residui del *Sinistro* o lo aggrava od altera gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'*Indennizzo*.

Art. 7.3 – Chi valuta l'ammontare del danno (*Arbitrato irrituale*)

L'ammontare del danno è concordato da AXA, o da un suo incaricato, con l'*Assicurato* o con una persona da lui indicata. In alternativa le *Parti*, di comune accordo, possono nominare per iscritto due periti, uno per parte, con apposito atto unico. I due periti possono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere da altre persone, le quali possono intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle *Parti* non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle *Parti*, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *Sinistro* è avvenuto. Ciascuna delle *Parti* sostiene le spese del proprio perito, quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Art. 7.4 – L'attività dei periti (mandato dei periti)

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del *Sinistro*;
- b) verificare che le descrizioni e le dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali siano esatte e riferire se al momento del *Sinistro* esistessero circostanze non comunicate che avrebbero mutato il rischio, e verificare se l'*Assicurato* o il *Contraente* abbia adempiuto agli obblighi previsti all'art. 7.1 - "Cosa fare in caso di *Sinistro*";
- c) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità e le caratteristiche delle Cose assicurate, determinando il valore che avevano al momento del *Sinistro* secondo i criteri di valutazione del successivo art. 7.5 - "La determinazione del danno";
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese in conformità delle disposizioni contrattuali.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 7.3 - "Chi valuta l'ammontare del danno", se nominato un collegio peritale, i risultati delle loro operazioni devono essere raccolti in apposito verbale, allegando le stime dettagliate. Il verbale deve essere in doppia copia, una per ognuna delle *Parti*. I risultati delle valutazioni riportate alle lettere c) e d), sono obbligatori per le *Parti*, le quali rinunciano ad impugnarle, salvo in caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali. Le *Parti* hanno invece sempre diritto ad azioni o eccezioni inerenti l'indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; il rifiuto deve essere riportato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti non sono tenuti ad osservare alcuna formalità giudiziaria.

Art. 7.5 – La determinazione del danno

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni categoria di bene secondo i criteri qui di seguito riportati:

Per la *Casa*, premesso che:

1. il *Valore di ricostruzione a nuovo* si determina stimando la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo della *Casa* assicurata, escludendo soltanto il valore del terreno;
2. il valore della *Casa* al momento del *Sinistro* si ottiene applicando alla stima di cui al precedente punto 1 un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante

l'ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate e si deduce da tale risultato il valore dei residui.

Per i *Pannelli solari* l'ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria (comprese le spese di installazione e trasporto ed escluso il valore del terreno) per rimpiazzare a nuovo con altri *Pannelli solari* equivalenti le parti distrutte e per riparare le parti soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore degli eventuali residui.

L'*Assicurato* acquista il diritto al pagamento dell'intero *Indennizzo*, calcolato secondo la stima di cui al punto 1., solo se dà garanzia della riparazione o ricostruzione della *Casa*, anche se in una diversa ubicazione del rischio; se ciò non avviene AXA limita l'*Indennizzo* al valore della *Casa* al momento del *Sinistro* determinato come stabilito al punto 2.

La ricostruzione o la riparazione devono avvenire al più tardi entro 24 mesi, salvo comprovata forza maggiore, dalla data di accettazione della liquidazione.

Le spese di demolizione e sgombero devono essere tenute separate dalla stima effettuata per la determinazione del valore della *Casa* assicurata poiché ad esse non si applica l'art. 1907 C.C.

Per le *Lastre*, l'ammontare del danno si determina sulla base del costo di rimpiazzo delle *Lastre* comprese le spese di installazione e di trasporto e senza tenere conto del deprezzamento per vetustà, uso e stato di conservazione. AXA ha la facoltà di sostituire le *Lastre* infrante e di pagarne il relativo costo di rimpiazzo. Per le spese di ospitalità alberghiera o per i danni derivanti dal mancato godimento della *Casa*, l'ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati.

In riferimento alla *Garanzia* di cui all'art. 2.8 - "Terremoto", per Case site nella zona rossa, e in riferimento alla *Garanzia* di cui all'art. 2.9 - "Alluvione", se entro 24 mesi dalla data del Terremoto/Alluvione risulti impossibile la ricostruzione o riparazione, AXA indennizza il *Valore di ricostruzione a nuovo* della Casa assicurata senza applicare il degrado d'uso.

Per il *Contenuto* (esclusi i documenti personali)

Premesso che:

1. il *Valore di rimpiazzo* si ottiene stimando il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
2. il valore al momento del *Sinistro* si ottiene applicando alla stima di cui al precedente punto 1. un deprezzamento stabilito in relazione a tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno per l'arredamento, abbigliamento e oggetti di uso personale e domestico, nonché per gli oggetti particolari si determina deducendo dal *Valore di rimpiazzo* delle Cose assicurate, come calcolato alla punto 1., il *Valore di rimpiazzo* delle cose illese ed il valore residuo di quelli danneggiati. L'Assicurato acquisisce il diritto al pagamento dell'intero *Indennizzo* purché il rimpiazzo o la riparazione delle cose danneggiate avvenga entro 12 mesi dalla data di accettazione della liquidazione. Se ciò non avviene, AXA limita l'*Indennizzo* al valore al momento del *Sinistro* determinato come stabilito al punto 2. Per gli oggetti pregiati e gioielli, il danno si determina deducendo dal valore di mercato delle Cose assicurate, il valore di mercato delle cose illese ed il valore residuo di quelli danneggiati.

Per i titoli di credito, a seguito di evento previsto in *Polizza*, rimane stabilito che:

- AXA, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- l'Assicurato dovrà restituire ad AXA l'*Indennizzo* per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- il loro valore sarà dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari rimane inoltre stabilito che l'Assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Per i documenti personali, a seguito di evento previsto in *Polizza*: l'ammontare del danno è dato dal solo costo di riparazione o di ricostruzione delle cose distrutte danneggiate, escluso qualsiasi riferimento al valore di affezione o artistico o scientifico.

Per le spese di ospitalità alberghiera o per i danni derivanti dal mancato godimento della Casa, l'ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati.

Art. 7.6 – Tolleranza nelle dichiarazioni contrattuali

Fermo quanto previsto dall'art. 1.14 - "Buona fede", si concorda che, in caso di *Sinistro*, che abbia interessato il bene Casa, qualora i *Metri quadri* dichiarati, aumentati del 10%, siano pari o superiori a quelli effettivi, rilevati al momento del *Sinistro*, non troverà applicazione la riduzione proporzionale dell'*Indennizzo* prevista dal secondo comma dell'art. 1893 del C.C.

Diversamente AXA risponderà del danno in proporzione al rapporto tra i suddetti *Metri Quadri* indicati in *Polizza*, aumentati del 10%, e quelli effettivi.

Art. 7.7 – A chi spettano i diritti nascenti dalla Polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti che derivano dalla *Polizza* possono essere esercitati solo dal *Contraente* e da AXA. Spetta al *Contraente* compiere gli atti necessari per fare accettare e liquidare i danni. L'accertamento e la liquidazione così fatte sono vincolanti anche per l'Assicurato, il quale non può impugnarli.

L'*Indennizzo* liquidato ai termini di *Polizza* non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse Assicurato.

Art. 7.8 – Limite massimo di Indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C. relativo alle spese di salvataggio, per nessun titolo AXA potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 7.9 – Pagamento dell'Indennizzo

Verificata l'operatività della *Garanzia*, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, AXA provvede al pagamento dell'*Indennizzo* entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempre che non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell'interesse Assicurato.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del *Sinistro*, il pagamento sarà effettuato se dal procedimento risulta che il *Sinistro* non sia attribuibile a dolo del *Contraente* o dell'Assicurato.

Art. 7.10 – Anticipo Indennizzo

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione totale del *Sinistro*, il pagamento di un anticipo pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del *Sinistro* stesso e che l'Indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno euro 30.000.

Perché AXA sia obbligata a pagare l'anticipo devono essere passati 90 giorni dalla data di denuncia del *Sinistro* ed almeno 30 dalla richiesta dell'anticipo.

Cosa fare in caso di sinistro Furto e Rapina

Art. 8.1 – Cosa fare in caso di sinistro

Il *Contraente* o l'Assicurato devono, in caso di *Sinistro*:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno;
- b) avvisare AXA entro 3 giorni da quando ha avuto conoscenza del *Sinistro* ed abbia avuto la possibilità di denunciarlo, così come indicato dell'art. 1913 C.C.
L'avviso dovrà contenere le circostanze in cui è avvenuto il *Sinistro*, l'importo approssimativo del danno e, se possibile l'elenco delle cose distrutte, danneggiate o sottratte con l'indicazione del rispettivo valore;
- c) fare tempestivamente denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo. Nella denuncia dovrà essere indicato: il momento dell'inizio del *Sinistro*, la causa presunta e l'entità approssimativa del danno, indicando AXA come *Assicuratore* delle cose danneggiate, distrutte o sottratte, e, se possibile, il numero di *Polizza*. La copia della denuncia dovrà poi essere trasmessa ad AXA;
- d) fornire ad AXA una distinta particolareggiata delle cose distrutte, danneggiate o sottratte, con l'indicazione del rispettivo valore entro i 5 giorni successivi all'avviso di cui al punto b), ad integrazione di quanto già fornito nell'avviso di *Sinistro*.

Se l'Assicurato o il *Contraente* non rispetta uno degli obblighi indicati alle lettere a) e b), può perdere totalmente o parzialmente il diritto all'Indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Le comunicazioni di cui al presente articolo devono essere effettuate utilizzando l'Applicazione ING o qualora il *Contraente/Assicurato* ne fosse impossibilitato, contattando AXA tramite lettera raccomandata indirizzandola presso la sede legale di AXA Assicurazioni (AXA Assicurazioni Sede Legale e Direzione Generale, Corso Como 17, 20154 Milano Italia), o tramite PEC all'indirizzo ufficiale: axaassicurazioni@axa.legalmail.it.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere a) sono a carico di AXA come indicato all'art. 1914 C.C.

Il *Contraente* o l'Assicurato devono altresì:

- e) conservare le cose rimaste illese, gli indizi materiali del reato o le tracce e i residui del *Sinistro*, fino a quando il perito incaricato da AXA abbia effettuato il sopralluogo per stimare il danno. Se non viene richiesto il sopralluogo, le tracce e gli indizi del reato ed i residui del *Sinistro* devono essere conservati fino a quando AXA liquida il danno, senza, per questo, avere diritto ad alcuna indennità, fatte salve le azioni rientranti nella normale operatività in *Casa*;
- f) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle Cose danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre Cose assicurate esistenti al momento del *Sinistro* con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione qualsiasi documento (scontrini, fatture, registri, conti, ecc.) che possa essere ragionevolmente richiesto da AXA o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche da effettuare anche presso terzi.

Art. 8.2 – Esagerazione dolosa del danno

Il *Contraente* o l'Assicurato che aumenta volutamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte Cose che non esistevano al momento del *Sinistro*, occultano o manomettono Cose salvate attraverso mezzi o documenti falsi o fraudolenti, modifica le tracce ed i residui del *Sinistro* o lo aggrava od altera gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'Indennizzo.

Art. 8.3 – Chi valuta l'ammontare del danno (Arbitrato irrituale)

L'ammontare del danno è concordato da AXA, o da un suo incaricato, con il *Contraente* o con una persona da lui indicata.

In alternativa le *Parti*, di comune accordo, possono nominare per iscritto due periti, uno per parte, con apposito atto unico. I due periti possono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle *Parti* non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle *Parti*, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *Sinistro* è avvenuto. Ciascuna delle *Parti* sostiene le spese del proprio perito, quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Art. 8.4 – L'attività dei periti (mandato dei periti)

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del *Sinistro*;
- b) verificare che le descrizioni e le dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali siano esatte e riferire se al momento del *Sinistro* esistevano circostanze non comunicate che avrebbero mutato il rischio, e verificare se l'*Assicurato* o il *Contraente* abbia adempiuto agli obblighi previsti di cui all'art. 8.1 - "Cosa fare in caso di sinistro";
- c) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità e le caratteristiche delle *Cose* assicurate, determinando il valore che avevano al momento del *Sinistro* secondo i criteri di valutazione del successivo art. 8.5 - "La determinazione del danno";
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese in conformità delle disposizioni contrattuali.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 8.3 - "Chi valuta l'ammontare del danno", se nominato un collegio peritale, i risultati delle loro operazioni devono essere raccolti in apposito verbale, allegando le stime dettagliate. Il verbale deve essere in doppia copia, una per ognuna delle *Parti*.

I risultati delle valutazioni riportate alle lettere c) e d), sono obbligatori per le *Parti*, le quali rinunciano ad impugnarle, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali. Le *Parti* hanno invece sempre diritto ad azioni o eccezioni inerenti l'indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; il rifiuto deve essere riportato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti non sono tenuti ad osservare alcuna formalità giudiziaria.

Art. 8.5 – La determinazione del danno

L'ammontare del danno è dato:

- a) per gli oggetti pregiati, i valori ed i gioielli, dal valore di mercato che le *Cose* sottratte avevano al momento del *Sinistro* o dal loro costo di riparazione se danneggiate;
- b) per l'arredamento, abbigliamento e oggetti di uso personale e domestico, nonché per gli oggetti particolari, considerando il costo di rimpiazzo delle *Cose* asportate o danneggiate con altre nuove, uguali o equivalenti, comprese le spese di trasporto montaggio e fiscali;
- c) per i titoli di credito, a seguito di evento previsto in *Polizza*, rimane stabilito che:
 - AXA, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
 - l'*Assicurato* dovrà restituire ad AXA l'*Indennizzo* per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
 - il loro valore sarà dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari rimane inoltre stabilito che l'*Assicurazione* vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

- d) per i documenti personali, a seguito di evento previsto in *Polizza*: l'ammontare del danno è dato dal solo costo di riparazione o di ricostruzione delle cose distrutte, sottratte o danneggiate, escluso qualsiasi riferimento al valore di affezione o artistico o scientifico.

Agli effetti dell'*Indennizzo* resta convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato, per ciascun ente, importo superiore al doppio del relativo valore al momento del *Sinistro*.

Art. 8.6 – A chi spettano i diritti nascenti dalla Polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti che derivano dalla *Polizza* possono essere esercitati solo dal *Contraente* e da AXA. Spetta al *Contraente* compiere gli atti necessari per fare accettare e liquidare i danni. L'accertamento e

la liquidazione così fatte sono vincolanti anche per l'Assicurato, il quale non può impugnarli. L'Indennizzo liquidato ai termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse Assicurato.

Art. 8.7 – Limite massimo di indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C. relativo alle spese di salvataggio, per nessun titolo AXA potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 8.8 – Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della Garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, AXA provvede al pagamento dell'Indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempre che non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell'interesse Assicurato.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del Sinistro, il pagamento sarà effettuato se dal procedimento risulta che il Sinistro non sia attribuibile a dolo del Contraente o dell'Assicurato.

Art. 8.9 – In caso di recupero delle cose rubate

Qualora le Cose vengano recuperate, l'Assicurato deve dare avviso ad AXA appena ne abbia avuto notizia. Se AXA ha già pagato tutto l'Indennizzo le Cose recuperate divengono di sua proprietà. L'Assicurato potrà decidere di rimborsare ad AXA l'intero importo riscosso a titolo di Indennizzo per le cose e riacquistarne la proprietà.

Se AXA ha indennizzato il danno solo in parte l'Assicurato può conservare la proprietà delle Cose recuperate restituendo l'importo dell'Indennizzo riscosso da AXA, o di farli vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle Cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'Indennizzo a termini di Polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Se AXA non ha pagato l'Indennizzo e non sono ancora trascorsi due mesi dalla data di avviso del Sinistro, AXA è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose in conseguenza del Sinistro. L'Assicurato può lasciare le cose recuperate ad AXA che ne acquista la proprietà pagando solo i danni subiti dalle Cose. AXA tuttavia conserva il diritto di rifiutare l'abbandono.

Art. 8.10 – Riduzione delle somme assicurate

In caso di Sinistro le somme assicurate con le singole garanzie di Polizza ed i relativi limiti di Indennizzo si intendono ridotti con effetto immediato e fino al termine del periodo di Assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile senza corrispondente restituzione del Premio. Qualora a seguito del Sinistro stesso AXA decida invece di recedere dal contratto si farà luogo al rimborso del Premio, al netto dell'imposta, non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

Cosa fare in caso di sinistro Danni arrecati ad altri

Art. 9.1 – Cosa fare in caso di sinistro

Il Contraente e/o l'Assicurato deve avvisare con lettera raccomandata AXA entro 3 giorni da quando è venuto a conoscenza del Sinistro ed abbia avuto la possibilità di denunciarlo, così come indicato dall'art. 1913 C.C., comunicando tutte le notizie e i documenti in suo possesso al momento della denuncia nonché quelli ottenuti successivamente.

Se l'Assicurato o il Contraente non rispetta gli obblighi indicati può perdere totalmente o parzialmente il diritto al Risarcimento ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Le comunicazioni di cui al presente articolo devono essere effettuate utilizzando l'Applicazione ING o qualora il Contraente/Assicurato ne fosse impossibilitato, contattando AXA tramite lettera raccomandata indirizzandola presso la sede legale di AXA Assicurazioni (AXA Assicurazioni Sede Legale e Direzione Generale, Corso Como 17, 20154 Milano Italia), o tramite PEC all'indirizzo ufficiale: axaassicurazioni@axa.legalmail.it.

Art. 9.2 – Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza

AXA assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa, designando ove occorra legali o tecnici ed avva-

lendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio, ove la procedura lo richieda.

L'Assicurato deve trasmettere ad AXA l'atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto in notificazione entro il termine di dieci giorni dal ricevimento, unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della controversia e per la predisposizione delle difese tecnico giuridiche.

Nel caso in cui l'Assicurato non adempia a tali oneri o incorra comunque nelle decadenze previste dalla legge, AXA si riserva il diritto di non gestire la vertenza a nome dell'Assicurato, al quale verranno restituiti tutti gli atti ed i documenti.

Sono a carico di AXA le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda risarcitoria. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite fra AXA e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

AXA non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende o delle spese di giustizia penale.

Cosa fare in caso di sinistro Spese legali

AXA per la gestione dei *Sinistri* di Assistenza legale e Tutela su internet si avvale di AXA Assistance - Ufficio Tutela Legale, Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma. **Numero Verde 800 860 019 (dall'estero tel. +39. 06 4211 5502)**, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

AXA, lasciando invariati sia il contenuto che i limiti di tali prestazioni e senza variare la tutela dei diritti dell'Assicurato, ha la facoltà di affidare tali servizi ad altra società autorizzata; in tal caso verrà comunicato al *Contrattante* il nuovo soggetto affidatario dei servizi senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto.

Art. 10.1 – Modalità per accedere al servizio e limiti di erogazione

L'Assicurato per usufruire del servizio di consulenza legale telefonica dovrà contattare la *Centrale operativa* che, verificata la regolarità della richiesta, provvederà ove possibile a fornire le informazioni o l'assistenza direttamente o attivando un professionista. In tal caso fornirà, entro il giorno successivo lavorativo alla richiesta, la documentazione a mezzo e-mail, fax o lettera via posta secondo l'indicazione dell'Assicurato. L'Assicurato verrà preavvisato telefonicamente, dell'invio della documentazione, dalla *Centrale operativa* il giorno successivo alla richiesta. AXA Assistance è sollevata da responsabilità in caso di mancata ricezione della documentazione e per tutto ciò che concerne l'operato del professionista.

Art. 10.2 – Denuncia del sinistro e libera scelta del legale

L'Assicurato deve immediatamente denunciare ad AXA Assistance qualsiasi *Sinistro* nel momento in cui si è verificato e/o ne ha avuto conoscenza.

In ogni caso deve fare pervenire ad AXA Assistance, notizia di ogni atto a lui notificato, entro tre giorni dalla data della notifica stessa.

L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, residente nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo ad AXA Assistance contemporaneamente alla denuncia del *Sinistro*.

Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, AXA Assistance lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato. L'eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di periti in genere viene concordata con AXA Assistance. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con AXA e/o AXA Assistance.

Esclusivamente ai fini della garanzia Tutela su internet, a titolo esemplificativo, ai fini dell'apertura del *Sinistro*, l'Assicurato contestualmente alla comunicazione per l'apertura del caso assicurativo, dovrà trasmettere:

a) Per *Lesione della reputazione on-line*:

- l'URL, o altro riferimento utile per l'individuazione del contenuto lesivo;
- ogni informazione utile alla verifica dell'effettiva lesività del contenuto internet denunciato.

b) Per *Furto d'identità digitale*:

- i *Dati d'identificazione o d'autenticazione* oggetto della lesione;
- ogni informazione utile alla verifica della sussistenza dell'artificio o raggiro per mezzo di internet con-

sentendo, se ritenuto necessario, l'accesso ai propri sistemi informatici da parte di consulenti tecnici di fiducia di AXA Assistance;

- ogni informazione utile all'individuazione del pregiudizio.

Art. 10.3 – Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della Garanzia assicurativa

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- a) informare immediatamente AXA Assistance in modo completo e veritiero di tutti i particolari del *Sinistro* nonché, indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- b) conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

Art. 10.4 – Gestione del Sinistro Spese legali

Ricevuta la denuncia del *Sinistro*, AXA Assistance si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica verrà trasmessa al legale scelto nei termini dell'Art. 10.2 - "Denuncia del Sinistro e libera scelta del legale".

La *Garanzia* viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale soltanto se l'impugnazione presenta possibilità di successo. AXA Assistance, così come AXA, non è responsabile dell'operato di legali, di consulenti tecnici di parte e di periti in genere.

L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziarica che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di AXA Assistance, pena il rimborso delle spese legali e peritali da questa sostenute, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l'Assicurato e AXA e/o AXA Assistance, fermo il diritto dell'Assicurato di adire le vie giudiziarie, la decisione può essere demandata in via alternativa ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle *Parti* o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle *Parti* contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'*Arbitrato*.

AXA Assistance avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Art. 10.5 – Recupero di somme

Spettano integralmente all'Assicurato i *Risarcimenti* ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano invece ad AXA Assistance, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

Cosa fare in caso di sinistro Un aiuto in caso di emergenza

Art. 11.1 – Come fare la richiesta di assistenza

Le prestazioni di Assistenza devono essere richieste, direttamente ad AXA Assistance contattando il Numero Verde 800 860 019 (dall'estero tel. +39. 06 4211 5502) nel momento in cui si verifichi il *Sinistro* o, nel caso in cui la tipologia di prestazione lo consenta, entro al massimo tre giorni dal verificarsi del *Sinistro*.

La *Centrale operativa* è a disposizione **24 ore su 24 per 365 giorni l'anno**, per fornire immediatamente assistenza.

Per rendere più rapido ed efficace l'intervento, prima di contattare AXA Assistance, si invita a raccogliere i seguenti dati:

- prestazione richiesta e indirizzo della *Casa* assicurata;
- numero di *Polizza*;
- cognome e nome dell'Assicurato, suo indirizzo o recapito temporaneo (indirizzo, numero di telefono e di eventuali fax);
- eventuali informazioni utili all'esecuzione della prestazione richiesta.

Per i servizi di consulenza o informazioni, qualora non sia possibile prestare assistenza immediatamente, l'Assicurato sarà richiamato entro le successive 8 ore lavorative.

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni di assistenza, AXA Assistance non sarà tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Salvo quanto sopra previsto, tutte le altre comunicazioni alle quali il *Contraente*, l'*Assicurato* o gli aventi diritto sono tenuti devono essere effettuate con lettera raccomandata.

Alternativamente la richiesta di cui al presente articolo può essere effettuata utilizzando l'*Applicazione ING*.

Art. 11.2 – Controversie sulla liquidazione dei danni - Arbitrato irrituale

In mancanza di accordo diretto sulla liquidazione dei danni le *Parti* possono procedere mediante due periti nominati, uno da ciascuna delle *Parti*.

Nel caso di disaccordo fra i periti, questi ne eleggeranno un terzo e le decisioni saranno prese a maggioranza. Se una delle *Parti* non provveda alla nomina o se i due periti non si accordino sul terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il *Sinistro*.

Ciascuna delle *Parti* sopporta la spesa del proprio perito e metà di quella del terzo.

817 C.C. - Pertinenze

Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima.

818 C.C. - Regime delle pertinenze

Gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze (...) se non è diversamente disposto. Le pertinenze possono formare oggetto di separati atti o rapporti giuridici (...)

1325 C.C. - Indicazioni dei requisiti del contratto

I requisiti del contratto sono:

- 1) l'accordo delle Parti (1326 e seguenti; 1427);
- 2) la causa (1343 e seguenti; 1895);
- 3) l'oggetto (1346 e seguenti);
- 4) la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità (1350 e seguenti).

1341 C.C. - Condizioni generali di contratto

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro Contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

1342 C.C. - Contratto concluso mediante moduli o formulari

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

1418 C.C. - Cause di nullità del contratto

Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente. Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art. 1325, l'illiceità della causa (1343), l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'art. 1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'art. 1346.

Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge (190, 226, 458, 778 e seguente, 780 e seguente, 788, 794, 1261, 1344 e seguente, 1350, 1471, 1472, 1895, 1904, 1972).

1588 C.C. - Perdita e deterioramento della cosa locata

Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile.

È pure responsabile della perdita e del deterioramento causati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa.

1589 C.C. - Incendio di cosa assicurata

Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo, la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l'Indennizzo corrisposto dall'Assicuratore e il danno effettivo. (...)

Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell'Assicuratore.

1611 C.C. - Incendio di Casa abitata da più inquilini

Se si tratta di Casa occupata da più inquilini, tutti sono responsabili verso il locatore del danno prodotto dall'Incendio, proporzionalmente al valore della parte occupata. Se nella Casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente alla parte da lui occupata.

La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l'Incendio è cominciato dalla Casa di uno degli inquilini, ovvero se alcuno di questi prova che l'Incendio non è potuto cominciare nella sua abitazione.

1891 C.C. - Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta

Se l'Assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il Contraente deve adempiere gli ob-

blighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato. I diritti derivanti dal contratto spettano all'Assicurato, e il Contraente, anche se in possesso della Polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'Assicurato medesimo. All'Assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al Contraente in dipendenza del contratto. Per il rimborso dei premi pagati all'Assicuratore e delle spese del contratto, il Contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'Assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.

1892 C.C. - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l'Assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'Assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di volere esercitare l'impugnazione. L'Assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di Assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al Premio convenuto per il primo anno. Se il Sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'Assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

1893 C.C. - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'Assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il Sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'Assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

1894 C.C. - Assicurazione in nome o per conto di terzi

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'Assicuratore le disposizioni degli artt. 1892 e 1893.

1897 C.C. - Diminuzione del rischio

Se il Contraente comunica all'Assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un Premio minore, l'Assicuratore, a decorrere dalla scadenza del Premio o della rata di Premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor Premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.

La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

1898 C.C. - Aggravamento del rischio

Il Contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'Assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'Assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'Assicuratore non avrebbe consentito l'Assicurazione o l'avrebbe consentita per un Premio più elevato.

L'Assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'Assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'Assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'Assicuratore non avrebbe consentito l'Assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'Assicurazione sarebbe stato richiesto un Premio maggiore.

Spettano all'Assicuratore i premi relativi al periodo di Assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il Sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'Assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'Assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il Premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

1899 C.C. - Durata del contratto

L'Assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore venti-

quattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. L'Assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del Premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura del contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l'Assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.

Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni.

Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita.

1901 C.C. - Mancato pagamento del Premio

Se il Contraente non paga il Premio o la prima rata di Premio stabilita dal contratto, l'Assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'Assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il Premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'Assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del Premio relativo al periodo di Assicurazione in corso e al rimborso delle spese. (...)

1907 C.C. - Assicurazione parziale

Se l'Assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del Sinistro, l'Assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

1910 C.C. - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi Assicuratori, l'Assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun Assicuratore.

Se l'Assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli Assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità. Nel caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori a norma dell'art. 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'Assicurato può chiedere a ciascun Assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno. L'Assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un Assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri Assicuratori.

1913 C.C. - Avviso all'Assicuratore in caso di Sinistro

L'Assicurato deve dare avviso del Sinistro all'Assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'Assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del Sinistro. (...)

1914 C.C. - Obbligo di salvataggio

L'Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'Assicurato sono a carico dell'Assicuratore, in proporzione del valore Assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del Sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'Assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'Assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'Assicurato per evitare o diminuire i danni del Sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.

L'intervento dell'Assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.

L'Assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'Assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore Assicurato.

1915 C.C. - Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio

L'Assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'Assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

1916 C.C. - Diritto di surrogazione dell'Assicuratore

L'Assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei di-

ritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L'Assicurato è responsabile verso l'Assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali

1917 C.C. - Assicurazione della responsabilità civile

Nell'Assicurazione della responsabilità civile l'Assicuratore è obbligato a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'Assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.

L'Assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'Assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'Assicurato lo richiede.

Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'Assicurato sono a carico dell'Assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale Assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra Assicuratore e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

L'Assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'Assicuratore.

2049 C.C. - Responsabilità dei padroni e dei committenti

I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

2094 C.C. - Prestatore di lavoro subordinato

È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.

2359 C.C. - Società controllate e società collegate

Sono considerate società controllate:

- 5) le società in cui un'altra società, in virtù delle azioni o quote possedute, dispone della maggioranza richiesta per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria;
- 6) le società che sono sotto l'influenza dominante di un'altra società in virtù delle azioni o quote da questa possedute o di Particolari vincoli contrattuali con essa;
- 7) le società controllate da un'altra società mediante le azioni o quote possedute da società controllate da questa.

Sono considerate collegate le società nelle quali si partecipa in misura superiore al decimo del loro capitale, ovvero in misura superiore al ventesimo se si tratta di società con azioni quotate in borsa.

535 C.P.P. - Condanna alle spese

- 1) La sentenza di condanna pone a carico del condannato il pagamento delle spese processuali relative ai reati cui la condanna si riferisce.
- 2) I condannati per lo stesso reato o per reati connessi sono obbligati in solido al pagamento delle spese. I condannati in uno stesso giudizio per reati non connessi sono obbligati in solido alle sole spese comuni relative ai reati per i quali è stata pronunciata condanna.
- 3) Sono poste a carico del condannato le spese di mantenimento durante la custodia cautelare, a norma dell'art. 692.
- 4) Qualora il giudice non abbia provveduto circa le spese, la sentenza è rettificata a norma dell'art. 130.

541 C.P.P. - Condanna alle spese relative all'azione civile

- 1) Con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di Risarcimento del danno, il giudice condanna l'imputato e il responsabile civile in solido al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo che ritenga di disporre, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale.
- 2) Con la sentenza che rigetta la domanda indicata nel comma 1 o che assolve l'imputato per cause diverse dal difetto di imputabilità, il giudice, se ne è fatta richiesta, condanna la parte civile alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'imputato e dal responsabile civile per effetto dell'azione civile, sempre che non ricorrano giustificati motivi per la compensazione totale o parziale. Se vi è colpa grave, può inoltre condannarla al Risarcimento dei danni causati all'imputato o al responsabile civile.

624 C.P. - Furto

Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni (...).

624 bis C.P. - Furto in abitazione e Furto con strappo

Alla stessa pena del 1° comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona (...).

628 C.P. - Rapina

Chiunque per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia s'impadronisca della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene è punito con la reclusione da 3 a 10 anni (...).

D.Lgs. 206/2005 art. 3 - Definizioni

Ai fini del presente codice ("Codice del consumo") si intende per:

a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta; (...)

D.Lgs. 206/2005 art. 33 - Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore (...)

g) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto, nonché consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto; (...)

u) stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore; (...)



Assicurazione Casa è un prodotto assicurativo AXA Assicurazioni S.p.A. distribuito da ING Bank, Banca abilitata all'esercizio dell'attività di intermediazione in Italia con registrazione all'elenco degli intermediari dell'Unione Europea annesso al RUI al n. UE 00009218.

Ciao [Nome Contraente], ecco i dati della tua polizza Assicurazione Casa <numero polizza>

Contraente/Assicurato			Cod. Fiscale		
Indirizzo Contraente/Assicurato		Comune		Provincia	C.A.P.
Indirizzo di corrispondenza Contraente/Assicurato					
Indirizzo e-mail Contraente/Assicurato			Telefono		
La polizza è stata emessa il	La polizza decorre dal	La polizza scade il	Frazionamento del premio	Prossima rata il	Tacito rinnovo SI
Cod. Convenzione	Indicizzata	N.Indice	Set Informativo		N. polizza sostituita

La tua copertura assicurativa

Il premio della tua copertura assicurativa

Danni alla Casa e al Contenuto	
Di cui esentasse in riferimento alla Garanzia Terremoto e Alluvioni	
Furto e Rapina	
Danni arrecati ad Altri	
Spese Legali	
Aiuto in caso di Emergenza	
Totale Premio Annuo	
di cui imposte	
Totale Premio Mensile	

Tutti i premi riportati si intendono comprensivi delle imposte assicurative di legge ad eccezione delle garanzie Terremoto e Alluvioni, qualora acquistate, che, secondo le norme in vigore, sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni e costituiscono "oneri detraibili" dalle imposte sui redditi.

Il Contraente/Assicurato

.....

Axa Assicurazioni S.p.A.
L'Amministratore Delegato



Assicurazione Casa è un prodotto assicurativo AXA Assicurazioni S.p.A. distribuito da ING Bank, Banca abilitata all'esercizio dell'attività di intermediazione in Italia con registrazione all'elenco degli intermediari dell'Unione Europea annesso al RUI al n. UE 00009218.

Casa Assicurata

Indirizzo	Comune	Provincia	C.A.P.
La Casa è	Che tipo di Casa è	Quanto è grande la Casa (mq)	
Strutture portanti del fabbricato		Piano	Anno costruzione

Le garanzie assicurative attive sulla tua polizza

Incendio e altri Danni

La Casa	Somma assicurata: Valore di ricostruzione a nuovo
Il Contenuto della tua Casa	Somma assicurata:
Garanzia Incendio, Atti Vandalici, Rottura Lastre – Artt. 2.1, 2.2, 2.3	
Garanzia Danni da tubature, Danni ad impianti elettrici, Danni da eventi atmosferici – Artt. 2.4, 2.5, 2.6	
Garanzia Terremoto – Art. 2.8	
Garanzia Alluvione – Art. 2.9	

Furto e Rapina

Garanzia Furto e Rapina dentro e fuori Casa- Artt. 3.1, 3.2	Somma assicurata:
-------------------------------------------------------------	-------------------

Danni arrecati ad Altri

Garanzia Responsabilità della Famiglia - Art. 4.1	Massimale assicurato:
Garanzia Responsabilità del Proprietario - Art. 4.2	
Garanzia Responsabilità dell'Inquilino - Art. 4.3	
Garanzia Responsabilità del Cane - Art. 4.4	

Spese Legali

Garanzia Assistenza Legale – Art. 5.1	Massimale assicurato:
Garanzia Tutela su Internet – Art. 5.2	Massimale assicurato:

Un Aiuto in caso di Emergenza

Garanzia Professionisti per la tua Casa (24/7) – Art. 6.1	Inclusa
-----------------------------------------------------------	---------



Assicurazione Casa è un prodotto assicurativo AXA Assicurazioni S.p.A. distribuito da ING Bank, Banca abilitata all'esercizio dell'attività di intermediazione in Italia con registrazione all'elenco degli intermediari dell'Unione Europea annesso al RUI al n. UE 00009218.

Avvertenza

Dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto, possono compromettere il diritto alla prestazione.

Dichiarazioni del Contraente/Assicurato

Il Contraente/Assicurato ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1910 C.C. dichiara che le seguenti affermazioni sono tutte veritiere:	SI	NO
▪ in passato non mi sono state disdettate polizze con le medesime coperture		
▪ negli ultimi 2 anni non ho avuto sinistri con indennizzo superiore ai 1.000 € relativi alle medesime coperture		
▪ la casa assicurata è conforme alle informazioni riportate in polizza		
▪ la casa assicurata si trova in buone condizioni di manutenzione		

Il Contraente/Assicurato dichiara di aver preso visione, compreso e accettato i contenuti del Set Informativo (composto da: Documento Informativo precontrattuale (DIP); Documento Informativo precontrattuale aggiuntivo - DIP aggiuntivo; Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario - modello ed edizione come evidenziato nel Frontespizio (pag. 1) e degli altri documenti precontrattuali.

Il Contraente/Assicurato dichiara che tutte le informazioni fornite sono vere e corrispondono ai bisogni assicurativi e pertanto, sulla base di tali informazioni, si ritiene il prodotto coerente con le richieste e le esigenze.

Il Contraente/Assicurato

Luogo e Data

.....

.....

Il Contraente/Assicurato dichiara di voler ricevere la documentazione contrattuale in formato cartaceo all'indirizzo di corrispondenza indicato.

Il Contraente/Assicurato dichiara di voler ricevere la documentazione contrattuale in formato digitale, in alternativa al formato cartaceo, all'indirizzo e-mail indicato.

Il Contraente/Assicurato

Luogo e Data

.....

.....

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 C.C., il sottoscritto dichiara di approvare espressamente le disposizioni degli Artt. seguenti delle "Condizioni Generali di Assicurazione":

"Pagamento del Premio e validità dell'Assicurazione" (Art. 1.4); "Recesso da parte del Contraente" (Art. 1.6); "Recesso in caso di sinistro" (Art. 1.7); "Restrizioni internazionali - Inefficacia del contratto" (Art. 1.13); Operatività ed efficacia della garanzia Terremoto (Art. 2.16); "Cosa fare in caso di sinistro" (Art. 7.1; Art. 8.1; Art. 9.1); "Modalità per accedere al servizio e limiti di erogazione" (Art. 10.1); "Esagerazione dolosa del danno" (Art. 7.2; Art. 8.2); "Chi valuta l'ammontare del danno" (Art. 7.3; Art. 8.3); "La determinazione del danno" (Art. 7.5; Art. 8.5); "Limite massimo di indennizzo" (Art. 7.8; Art. 8.7); "Pagamento dell'indennizzo" (Art. 7.9; Art. 8.8); "Riduzione delle somme assicurate e loro reintegro" (Art. 8.10); "Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza" (Art. 9.2); "Limiti territoriali" (Art. 5.5); "Decorrenza della garanzia" (Art. 5.6); "Denuncia del sinistro e libera scelta del legale" (Art. 10.2); "Esclusioni" (Art. 3.3); "Ulteriori esclusioni specifiche" (Art. 2.11; Art. 3.4); "Esclusioni comuni" (Art. 2.10; Art. 4.6; Art. 6.2); "Persone non considerati terzi" (Art. 4.5); "Come fare la richiesta di assistenza" (Art. 12.1); "Controversie sulla liquidazione dei danni - Arbitrato irrituale" (Art. 12.2); "Decorrenza della garanzia" (Art. 5.4);

Il Contraente/Assicurato

Luogo e Data

.....

.....

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia

Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano C. F. e P. I.V.A. n. 00902170018 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)



Assicurazione Casa è un prodotto assicurativo AXA Assicurazioni S.p.A. distribuito da ING Bank, Banca abilitata all'esercizio dell'attività di intermediazione in Italia con registrazione all'elenco degli intermediari dell'Unione Europea annesso al RUI al n. UE 00009218.

Consenso al trattamento dei dati sensibili ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali

Io sottoscritto, ricevuta e letta l'Informativa riportata online al momento dell'acquisto della polizza:

A) Consenso all'uso dei dati sensibili per finalità assicurative

1. Acconsento al trattamento dei miei dati sensibili per le finalità assicurative SI NO

Il consenso è necessario per l'esecuzione del contratto assicurativo

Il Contraente/Assicurato

Luogo e Data

.....

.....

Mezzi di Pagamento

Il cliente (il "Debitore") autorizza ING BANK N.V. Milan Branch (la "Banca" o il "Creditore") a disporre addebiti in via continuativa sul conto di pagamento selezionato dal medesimo sull'app ING, nella fase di richiesta della presente polizza, e attivo presso la Banca.

Il Debitore ha diritto di revocare il singolo addebito entro il giorno lavorativo precedente la data di scadenza o di chiedere il rimborso dell'addebito autorizzato entro 8 (otto) settimane dalla data in cui lo stesso è effettuato. Il Debitore ha facoltà di recedere in ogni momento, senza penalità e senza spese, dal presente accordo, mediante revoca dell'autorizzazione

Il Contraente/Assicurato

Luogo e Data

.....

.....

Dove trovare la documentazione

Gentile Cliente, la documentazione è disponibile nella sezione dedicata della tua App ING.

Inoltre, sul sito della Compagnia www.axa.it, la documentazione è disponibile nell'Area Clienti AXA, un'area riservata ai contraenti, in cui potrà accedere tramite le credenziali già in suo possesso o comunque acquisibili nella predetta area (www.axa.it/areaclienti). Sia nell'APP ING che nell'Area Clienti potrà consultare le Sue posizioni assicurative.

Informativa Generale sul Trattamento dei Dati Personali

AXA Assicurazioni rispetta le persone con le quali entra in contatto e tratta con cura i dati personali che utilizza per lo svolgimento delle proprie attività. A conferma di questo impegno e per dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali forniamo qui di seguito le informazioni essenziali che permettono di esercitare in modo agevole e consapevole i diritti previsti dalla vigente normativa.

Trattamento dei suoi dati personali per finalità assicurative¹

Per svolgere adeguatamente le attività necessarie alla gestione del rapporto assicurativo a lei riferito, in qualità di cliente o potenziale cliente, la nostra Società (di seguito anche "AXA") ha la necessità di disporre di dati personali, comuni, sensibili² e giudiziari, a lei riferiti (dati ancora da acquisire, alcuni dei quali ci debbono essere forniti da lei o da terzi per obbligo di legge³, e/o dati già acquisiti, forniti da lei o da altri soggetti⁴, anche mediante la consultazione di banche dati) e deve trattarli nel quadro delle finalità assicurative.

In Particolare useremo i suoi dati per fornire servizi e prodotti assicurativi della Compagnia nell'ambito delle seguenti attività, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- quotazione, preventivi, predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni;
- riAssicurazione e coAssicurazione;
- prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'Assicurazione;
- adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali;
- analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi;
- gestione e controllo interno;
- attività statistiche, anche a fini di tariffazione;
- valutazione inerente eventuali finanziamenti per il pagamento del Premio;
- attività antifrode con screening delle informazioni pubbliche, tra cui quelle raccolte tramite siti web e social media;
- utilizzo dei dati in forma anonima per attività di analisi e statistiche di mercato;
- utilizzo dei dati rilevati mediante l'eventuale l'utilizzo di strumenti che rilevano la dinamica di guida (cd "Black Box") per la gestione del rapporto contrattuale e definire le politiche tariffarie della Compagnia;
- servizi di monitoraggio dei parametri delle condizioni generali del cliente rispetto al suo benessere fisico, ad eventi inerenti la Casa o comunque inerenti alla gestione di servizi assicurativi;
- valutazione delle condizioni che permettono di definire la prosecuzione di un rapporto assicurativo in essere ed il rinnovo di una Certificato di Polizza in scadenza.

I dati forniti potranno essere utilizzati per la consultazione di banche dati legittimamente accessibili, quali i sistemi di informazioni creditizie, utili per determinare la tariffa applicabile e per verificare il possesso di requisiti specifici richiesti dalle compagnie per l'accesso ad ulteriori prodotti, ad agevolazioni e vantaggi.

A tali fini, non è richiesto il suo consenso per il trattamento dei suoi dati non sensibili strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte di AXA e di terzi a cui tali dati saranno comunicati⁵.

Viceversa il consenso è richiesto per il trattamento dei dati inerenti essenzialmente la sua salute e comun-

¹ La "finalità assicurativa" richiede, che i dati siano trattati necessariamente per: predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riAssicurazione; coAssicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'Assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

² I dati sensibili (definiti dalla normativa come "categorie Particolari di dati") sono quelli che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, i dati genetici, i dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

³ Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.

⁴ Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (contraenti di assicurazioni in cui lei risulti Assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di Assicurazione, imprese di Assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un Sinistro ecc.), forniscono informazioni creditizie e commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo altri soggetti pubblici.

⁵ I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene AXA (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; Assicuratori, coAssicuratori; agenti, subagenti, mediatori di Assicurazione e di riAssicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di Assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM.

que quelli rientranti nell'ambito dei cosiddetti dati sensibili. Il consenso che le chiediamo riguarda quindi il trattamento degli eventuali dati sensibili il cui utilizzo sarà strettamente inerente alla fornitura dei servizi, e/o prodotti assicurativi e/o delle prestazioni citate il cui trattamento è ammesso dalle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e AXA, secondo i casi, i suoi dati possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa"⁶, in parte anche in funzione meramente organizzativa. Il consenso che le chiediamo riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti.

Precisiamo che senza i suoi dati non saremo in grado di fornirle, le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Quindi, in relazione a questa specifica finalità, **il suo consenso è il presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto assicurativo.**

Potremo, inoltre, utilizzare i dati di recapito che abbiamo ricevuto per inviarle comunicazioni di servizio strumentali per la gestione del rapporto assicurativo. Tenga quindi conto che in mancanza dei suoi dati di recapito non ci sarà possibile contattarla tempestivamente per fornirle informazioni utili in relazione al rapporto contrattuale e ad altre comunicazioni di servizio.

Base giuridica del trattamento

Per la finalità assicurativa sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la necessità di disporre di dati personali per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. Ulteriore base giuridica che legittima l'utilizzo dei dati per tale finalità è la necessità di disporre di dati personali per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. Infine il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento a svolgere l'attività assicurativa.

Modalità d'uso dei suoi dati personali

I Suoi dati personali sono trattati⁷ da AXA - titolare del trattamento - solo con modalità, strettamente necessarie per fornirLe le prestazioni, i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o previsti in Suo favore, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche, attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati per gli stessi fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa.

Destinatari (a chi e dove sono comunicati i dati)

In AXA, i dati sono trattati da dipendenti e Collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

In Particolare, secondo il Particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- Assicuratori, coAssicuratori e riAssicuratori; agenti, subagenti, mediatori di Assicurazione e di riAssicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di Assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM; legali; periti; medici; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli;
- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza, cliniche convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società che gestiscono sistemi di informazioni creditizie ai sensi del Codice deontologico di

⁶ La cd. catena assicurativa è il complesso tessuto di rapporti contrattuali tra le imprese di assicurazioni e numerosi soggetti (persone fisiche e giuridiche, operanti in Italia e all'estero) con i quali cooperano nel gestire un medesimo rischio assicurativo (es. società del Gruppo (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente); altri Assicuratori, coAssicuratori; agenti, subagenti, mediatori di Assicurazione e di riAssicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di Assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM, legali; periti; medici; autofficine, enti pubblici o associazioni di categoria - Per maggiori dettagli vedi la sezione Modalità di uso dei dati). Tale pluralità di rapporti è peculiare dell'attività assicurativa e necessario per la gestione dei servizi assicurativi che si articola fisiologicamente in una pluralità di "fasi" (dalla c.d. fase assuntiva a quella liquidativa) che possono interessare i soggetti appartenenti alla catena assicurativa, i quali devono necessariamente trattare i dati personali di diversi interessati (Contraente, Assicurato, beneficiario e, a certe condizioni, terzo danneggiato), taluni dei quali possono non entrare direttamente in contatto con l'Assicurazione in sede di conclusione del contratto.

⁷ Il trattamento può comportare le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.

cui all'allegato A.5 del Codice privacy; società di informazione commerciale per rischi finanziari ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.7 del Codice privacy; società di servizi per il controllo delle frodi ed il monitoraggio delle attività di distribuzione; società di recupero crediti; società che possono verificare l'accessibilità a finanziamenti per il pagamento dei premi. Si precisa che il titolare fornirà alle società che gestiscono sistemi di informazione creditizie e sistemi di informazione commerciale per rischi commerciali esclusivamente i dati personali necessari per la consultazione dei dati di tali sistemi;

- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
- ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo: Concordato Cauzione Credito 1994, Pool Italiano per l'Assicurazione dei Rischi Atomici, Pool per l'Assicurazione R.C. Inquinamento, Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto (CID), Ufficio Centrale Italiano (UCI S.c.ar.l.), Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Genova, Comitato delle Compagnie di Assicurazione Marittime in Roma, Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Trieste, ANADI (Accordo Imbarcazioni e Navi da Diporto), SIC (Sindacato Italiano Corpi), Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati (CIRT), Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati; CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo) oggi IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); nonché altri soggetti, quali: UIC (Ufficio Italiano dei Cambi); Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI, ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Consorzi agricole di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche al di fuori dell'Unione Europea - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa o gestionale; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. In ogni caso il **trasferimento dei dati fuori dall'Unione Europea** avverrà sulla base delle ipotesi previste dalla vigente normativa, tra cui l'utilizzo di regole aziendali vincolanti (cd. BCR - Binding Corporate Rules) per i trasferimenti all'interno del Gruppo AXA, l'applicazione di clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea per i trasferimenti verso società non appartenenti al Gruppo AXA o la verifica della presenza di un giudizio di adeguatezza del sistema di protezione dei dati personali del Paese importatore dei dati.

Resta inteso che il Titolare potrà agire anche avvalendosi di società esterne specializzate, nonché di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti terzi agiranno attenendosi alle istruzioni e alle procedure di sicurezza che AXA avrà definito per tutelare pienamente la sua riservatezza.

Questi soggetti, a sua tutela, svolgeranno la funzione di "responsabile" o di "incaricato" del trattamento dei suoi dati oppure, ove la legge lo consenta, operano come distinti "titolari" del trattamento. Il consenso che le chiediamo riguarda pertanto anche l'attività di tali soggetti.

I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per effettuare le attività suddette e non verranno diffusi.

Tempo di conservazione dei dati

I dati vengono conservati per tutto il tempo necessario alla gestione del rapporto con l'interessato, fermo restando che decorsi 10 anni dalla cessazione del rapporto con il cliente si procede alla cancellazione dei dati.

I Suoi diritti e contatti

Lei ha il diritto di conoscere chi sono i responsabili del trattamento, accedere ai Suoi dati, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento nei casi previsti dalla legge, proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e di richiedere la portabilità dei dati e far valere il diritto all'oblio.

Per l'esercizio dei Suoi diritti, Lei può rivolgersi ad AXA Assicurazioni S.p.A. - Corso Como 17 - c.a. Data Protection Officer - 20154 Milano (MI) - e-mail: privacy@AXA.it.

Per maggiori informazioni, si invita a visitare la sezione privacy del sito web www.AXA.it

Fatti salvi gli altri obblighi informativi relativi alla disciplina vigente, il contratto è assoggettato anche alle norme di cui agli articoli 67-quater e seguenti del D.lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del Consumo).

Il contratto è stipulato tra AXA Assicurazioni S.p.A. (nel seguito AXA) e il Contraente con l'intermediazione del distributore ING BANK N.V. Milan Branch (nel seguito ING), il quale promuove e colloca il contratto di assicurazione avvalendosi di tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso.

Per "**tecnica di comunicazione a distanza**" deve intendersi qualunque tecnica di contatto con la clientela che, senza la presenza fisica e simultanea del distributore e del contraente, possa essere impiegata per il collocamento a distanza di contratti assicurativi. In particolare, il presente contratto di assicurazione viene offerto e collocato da ING tramite il seguente canale a distanza:

- Applicazione ING

Si informa il Contraente di quanto segue.

Al primo contatto e, in ogni caso, prima della conclusione di un contratto di assicurazione a distanza, i distributori sono tenuti a fornire al Contraente le informazioni di cui all'articolo 121, comma 1, del CAP - Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 209/2005), inclusa la documentazione informativa precontrattuale del prodotto assicurativo (artt. 185 - 185-bis - 185-ter CAP).

Il Contraente ha il diritto di scegliere di ricevere e di trasmettere la documentazione precontrattuale e contrattuale secondo quanto previsto dall'articolo 120-quater del CAP, su supporto cartaceo o altro supporto durevole. Per "supporto durevole" deve intendersi qualunque strumento che permetta al Contraente di memorizzare le informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni stesse. In particolare, in riferimento al presente contratto di assicurazione, prima della conclusione del Contratto il Contraente potrà visualizzare, scaricare e salvare in formato .pdf (su www.axa.it o www.ing.it) tutta la documentazione precontrattuale prevista dalla normativa in vigore; tutta la documentazione verrà poi comunque trasmessa al Contraente via posta elettronica (e-mail) o via posta cartacea (posta prioritaria) sulla base della scelta dallo stesso effettuata, unitamente alla documentazione contrattuale.

La modalità di consegna della documentazione precontrattuale sarà anche la modalità di ricezione delle comunicazioni in corso di contratto da AXA al Contraente.

Il Contraente ha diritto in ogni momento di modificare la modalità contattando AXA.

Il Contraente ha in ogni caso diritto di ricevere gratuitamente la documentazione in formato cartaceo contattando AXA.



Area Clienti

Vieni a scoprire la tua Area Clienti

Uno spazio dove potrai consultare la tua posizione assicurativa ovunque tu sia

Registrarsi è facile: bastano – codice fiscale, numero di polizza e indirizzo mail – per consultare:



Le tue **coperture assicurative** in essere



Le tue **condizioni contrattuali**



Lo **stato di pagamento dei tuoi premi** e le relative scadenze



... e molto altro ancora!



AREA CLIENTI

Per maggiori informazioni e assistenza consulta il sito www.axa.it oppure contattaci direttamente al **Numero Verde 800.184.903** dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle 19:00.



My AXA è la nuova App dedicata a tutti i nostri clienti.

Inquadra il **QR Code** e scarica l'App!



ALLEGATO 3

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività, gli intermediari:

- a. prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto:
 - consegnano al contraente copia del documento (Allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018) che contiene i dati essenziali dell'intermediario e le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;
 - forniscono al contraente in forma chiara e comprensibile informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata;
- b. sono tenuti a proporre o consigliare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni utile informazione;
- c. informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto coerente con le sue richieste ed esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non coerente, lo informano di tale circostanza, specificandone i motivi, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione, sottoscritta dal contraente e dall'intermediario;
- d. consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
- e. possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
 1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
 3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

ALLEGATO 4

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO

Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di consegnare al contraente il presente documento che contiene notizie sul distributore medesimo, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con sanzioni previste dall'articolo 324 del decreto legislativo n. 209/2005 Codice delle Assicurazioni Private ("Codice").

SEZIONE I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente:

- a) Ragione sociale: ING BANK N.V.
- b) Stato membro in cui l'intermediario è registrato: Olanda
- c) Indirizzo internet al quale è possibile consultare il registro dello Stato membro d'origine in cui è iscritto l'intermediario: www.afm.nl/registers
- d) Numero di registrazione nello Stato membro d'origine: 12000059
- e) Autorità di vigilanza dello Stato membro d'origine: AFM (Netherlands Authority for the Financial Markets)
- f) Sede secondaria in Italia: Milano Viale Fulvio Testi 250. Responsabile: Alessio Miranda.
- g) Data di inizio dell'attività di intermediazione nel territorio della Repubblica: 1 aprile 2014
- h) Recapito telefonico: 02-552261; indirizzo internet: www.ing.it;
e-mail: servizioclienti@ing.com - PEC: ing.bank@legalmail.it
- i) Numero di iscrizione all'elenco degli intermediari dell'Unione Europea tenuto da IVASS: UE00009218
- j) Denominazione sociale delle imprese di cui sono offerti i prodotti: AXA GLOBAL DIRECT SEGUROS Y REASEGUROS S.A.U., AXA ASSICURAZIONI S.P.A., AXA FRANCE IARD Rappresentanza Generale per l'Italia, AXA FRANCE VIE Rappresentanza Generale per l'Italia, INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia.

GLI ESTREMI IDENTIFICATIVI POSSONO ESSERE VERIFICATI CONSULTANDO L'ELENCO ANNESSO AL REGISTRO UNICO DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI SUL SITO INTERNET DI IVASS (www.ivass.it).

SEZIONE II - Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo

ING BANK N.V. agisce su incarico delle imprese di assicurazione AXA GLOBAL DIRECT SEGUROS Y REASEGUROS S.A.U., AXA ASSICURAZIONI S.P.A., AXA FRANCE IARD Rappresentanza Generale per l'Italia, AXA FRANCE VIE Rappresentanza Generale per l'Italia, INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia distribuendo il prodotto "Assicurazione Casa". I premi pagati dal contraente ad ING BANK N.V., e regolati dalla stessa, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio della medesima ING BANK N.V..

Le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, non sono regolati per il tramite di ING BANK N.V..

SEZIONE III - Informazioni relative alle remunerazioni

ING BANK N.V., per la sua attività di distribuzione, riceve una commissione a titolo di compenso inclusa nel premio assicurativo.

SEZIONE IV - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

L'intermediario ING BANK N.V. non detiene alcuna partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale in imprese di assicurazione. Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante un'impresa di assicurazione è detentrica di alcuna partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del

capitale sociale o dei diritti di voto dell'intermediario ING BANK N.V.

Si precisa, in relazione al contratto proposto "Assicurazione Casa", che:

- ING BANK N.V. non fornisce al contraente, prima della conclusione del contratto, una consulenza ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 3, del Codice;
- ING BANK N.V. promuove e colloca tale prodotto assicurativo di AXA GLOBAL DIRECT SEGUROS Y REASEGUROS S.A.U., AXA ASSICURAZIONI S.P.A., AXA FRANCE IARD Rappresentanza Generale per l'Italia, AXA FRANCE VIE Rappresentanza Generale per l'Italia, INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia in virtù di apposito contratto di distribuzione senza obbligo di esclusiva;
- ING BANK N.V. non intermedia analoghi contratti di assicurazione di altre imprese assicurative diverse da AXA GLOBAL DIRECT SEGUROS Y REASEGUROS S.A.U., AXA ASSICURAZIONI S.P.A., AXA FRANCE IARD, AXA FRANCE VIE, INTER PARTNER ASSISTANCE S.A..

SEZIONE V - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

- a) l'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge;
- b) è facoltà del contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto ad AXA Assicurazioni S.p.A. (Ufficio Gestione Reclami) - Corso Como n. 17 - 20154 Milano - fax: +39 02 43448103 - email: reclami@axa.it - PEC: reclamiisvapaxa@axa.legalmail.it; se il reclamo è relativo al comportamento dell'intermediario, dei propri dipendenti e dei collaboratori, il contraente potrà inoltrare reclamo a ING Bank N.V. - Viale Fulvio Testi n. 250 - 20126 Milano - e-mail: ufficio.reclami@ing.com - PEC: ufficioreclami@pec.ing.it.

Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'impresa entro il termine massimo di quarantacinque giorni, il contraente può rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma - fax: 06-42133206 - posta elettronica certificata: tutela.consumatore@pec.ivass.it allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'impresa. E' comunque facoltà del contraente avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente.